SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 1998, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995).

98A9605

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1998.

Differimento dell'applicazione delle misure di salvaguardia, di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998 recante: «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu;

Considerato che è prossima la data di entrata in vigore delle misure di salvaguardia previste dall'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, in quanto l'art. 1, comma 6, del citato decreto dispone che le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione e, comunque, dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che ad oggi non è ancora stato possibile procedere all'istituzione, con le modalità previste dall'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'organismo di gestione del parco nazionale;

Considerato, altresì, che l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 dispone che fino alla costituzione dell'organo di gestione dell'Ente parco, le autorizzazioni e le eventuali deroghe alle misure di salvaguardia vengano rilasciate dalla provincia di Nuoro;

Rilevato che ad oggi non risultano ancora attivate da parte della provincia di Nuoro iniziative tali da porre gli uffici in condizione di far fronte adeguatamente all'esercizio delle funzioni suindicate;

Rilevato, altresì, che, nei tempi ravvicinati imposti dalla citata scadenza, non appare possibile organizzare in forme alternative, adeguatamente supportate dalla conoscenza delle zone interessate e dalla capacità di collocare le valutazioni in un contesto territoriale complessivo, l'esercizio interinale del potere autorizzatorio e delle relative deroghe;

Ritenuto che l'esercizio di dette funzioni non supportato dalla necessaria dotazione di risorse organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie, potrebbe comportare il rischio di danni gravi ai valori ambientali che con l'istituzione dell'area naturale protetta si intendono salvaguardare;

Vista l'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna intercorsa in data 6 novembre 1998, in ordine all'opportunità di disporre un differimento del termine previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, volto esclusivamente a consentire che la gestione delle misure di salvaguardia sia esercitata dall'organo di gestione del parco nazionale, e quindi a stabilire un termine congruo per la definizione dei necessari adempimenti, non ulteriormente procrastinabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, si applicano a decorrere dall'istituzione dell'organismo di gestione del parco nazionale e, comunque, dal 1° luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 253

98A9916

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 settembre 1998, n. **391.**

Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1996, recante modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport»;

Sentita la commissione consultiva per il cinema nella seduta del 4 maggio 1998;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 1° giugno 1998 e del 31 agosto 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.

2. È necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:

a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;

b) qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera *a)* destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni. Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attività e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti è effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici:

a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica;

b) aria condizionata e riscaldamento;

c) cassa automatica;

d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a centodieci centimetri;

e) almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata:

a) nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, e che confinano con comuni anch'essi sprovvisti di sale cinematografiche con capienza superiore a 150 posti;

b) nei comuni provvisti di sale cinematografiche, allorché il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala, presenti nella regione; il quoziente d'area è inteso come il rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti compresi in complessi multisala nella loro totalità, ed i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di Paesi dell'Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione è elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.

4. L'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o più sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello stesso comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala già esistenti.

5. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera *g),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o nell'ambito di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2, se il numero complessivo di posti non è superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di due chilometri dalla più vicina sala con numero di posti superiore a 1.300. Resta fermo quanto previsto dal comma 3.

6. Per due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di 3.000 posti, da realizzarsi in province sprovviste di sale superiori a 1.300 posti, ubicati nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore a 1.300 posti, fermi i limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d),* si applicano i criteri di cui al comma 2. L'autorizzazione ha efficacia per il solo anno in cui essa è rilasciata.

Art. 4.

Elenco delle sale cinematografiche

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, nonché di rilevazione statistica e di vigilanza sull'andamento dell'esercizio cinematografico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'elenco delle sale cinematografiche, nel quale vengono annotati i dati, suddivisi su base regionale, provinciale e comunale, delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza, alle indicazioni relative all'esercente, e alle relative variazioni.

2. Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, ovvero i comuni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'apertura e la chiusura di sale cinematografiche, unitamente alle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Procedimento di autorizzazione

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 1 devono contenere le indicazioni relative al soggetto richiedente e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare le successive variazioni.

2. Le domande devono essere presentate, in regola con l'imposta di bollo, al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredate dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale l'interessato dichiara la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla legge per l'apertura della sala cinematografica, ivi compresi la concessione edilizia, ovvero il parere favorevole emesso dalla commissione edilizia, la determinazione assunta sul progetto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché le eventuali determinazioni positive concordate nella conferenza di servizi

convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, con particolare riferimento al numero di posti assentiti;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, comprovante:

1) il titolo di disponibilità dell'area, ove si tratti di una nuova costruzione, o dell'immobile ove si tratti di locale già esistente;

2) la distanza dalla più vicina sala cinematografica, ove necessario;

3) la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, con indicazione dei tipi e modelli previsti;

4) il numero degli abitanti ed il numero dei posti, presenti nella regione, nonché il numero dei residenti del comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e dei comuni limitrofi ed il numero dei posti, distinguendo quelli compresi in complessi multisala, esistenti nel medesimo territorio;

c) nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, atto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con il quale l'interessato si obbliga al rispetto delle condizioni ivi previste;

d) nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, dichiarazione di chiusura di altra sala, con indicazione del numero dei posti cessati dall'esercizio.

3. La istanza, con la documentazione allegata, è sottoposta, rispettando l'ordine cronologico di ricezione, al parere della commissione apertura sale cinematografiche, prevista dall'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che si pronunzia entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro venti giorni dal termine di cui al comma 3.

5. Le modifiche della titolarità della gestione della sala autorizzata, ed ogni altra variazione interessante l'autorizzazione, sono comunicate al Dipartimento dello spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

6. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, l'efficacia dell'autorizzazione può essere sospesa, ove venga rappresentata la mancanza di alcuno dei requisiti, dei presupposti o delle condizioni necessarie per l'ottenimento del provvedimento, al fine di svolgere i conseguenti accertamenti.

Art. 6.

Efficacia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 cessa di avere efficacia nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte degli interessati, e non siano conclusi entro diciotto mesi decorrenti dalla medesima data.

2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori possono richiedere una proroga, di durata non superiore a tre mesi, mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Non è ammessa proroga nei casi in cui l'inizio dei lavori sia impedito dalla mancanza di autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

3. Nei medesimi casi di cui al comma 2, potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, qualora richieste prima della scadenza del termine, per il periodo massimo di ulteriori diciotto mesi, decorrenti dall'adozione dell'atto di proroga.

Art. 7.

Decadenze

1. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ed al comune ogni periodo di sospensione della attività superiore a sei mesi, specificandone il motivo. A pena di decadenza della autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla sospensione dell'attività.

2. La inattività della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza è dichiarata, anche su istanza di terzi, dal capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed è comunicata al comune.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 recante: «Determinazione dei criteri per la concessione della autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1994, e 13 maggio 1996, di modifica del precedente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1996, sono abrogati.

2. Per i procedimenti di autorizzazione, iniziati prima del 29 gennaio 1998, relativi a complessi con capienza superiore a 1.300 posti, per i quali vi sia stato, entro la predetta data, il rilascio del parere preliminare, già previsto dai decreti indicati al comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata sulla base della previgente disciplina, salvo il rispetto della riserva dei posti di cui all'articolo 3, comma 3, ed a condizione che il relativo procedimento si completi entro il 31 marzo 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro: VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: «Nuovo ordinamento di provvedimenti a favore della cinematografia».

— Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153, reca: «Interventi urgenti in favore del cinema».

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1994, n. 282), reca: «Determinazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1996, n. 148), reca: «Integrazione dei criteri per la concessione dell'autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 4 *(Commissione apertura sale cinematografiche).* — 1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1° giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

"Art. 52 *(Commissione apertura sale cinematografiche). — 1.* L'autorizzazione di cui all'art. 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, così composta:

a) il capo del Dipartimento dello spettacolo o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) un rappresentante dei produttori di film.

2. I componenti di cui alle lettere *b), c), d)* del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative".

2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidato alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competenti in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, infine, le parole: "qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Con regolamento adottato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";

c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, reca: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Valter Veltroni in materia di spettacolo e sport».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre 1969, n. 1213 (Nuovo ordinamento di provvedimenti a favore della cinematografia), come modificato dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 31 *(Apertura di sale cinematografiche).* — 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità competente in materia di spettacolo, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a mille-

trecento. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.

2. Con regolamento adottato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'esercizio legittimo dell'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1997, n. 9), reca: «Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche».

— Il testo del comma 1, lettera *g),* dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a)-f) (*Omissis*);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti».

— Il regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081 (Modifiche al regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle emissioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 luglio 1993, n. L 193/5), individua nell'allegato I, le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 che per l'Italia sono: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1988, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1994, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è il seguente:

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)*. — I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59), si veda in nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

— Per il testo dell'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento di provvedimenti a favore della cinematografia), così come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo), si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 e 13 maggio 1996 si veda nelle note alle premesse.

98G0441

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 2° ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del 2° ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 12 ottobre 1998 dalle ore 9 alle ore 10 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale indetta dalla organizzazione sindacale SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del 2° ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 12 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 ottobre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A9818

DECRETO 23 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 19 ottobre 1998 per operazioni di installazione e avviamento di nuove apparecchiature per la gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini è accertato per il giorno 19 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 ottobre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A9819

DECRETO 27 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate - sede staccata atti giudiziari e bollo, di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 33551 dell'8 ottobre 1998 con la quale il 1° ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento della sede staccata - Atti giudiziari e bollo - Palazzo di giustizia di Cagliari, nel giorno 8 ottobre 1998 su disposizione della procura generale della Repubblica di Cagliari per motivi di sicurezza, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del 1° ufficio circoscrizionale delle entrate - sede staccata atti giudiziari e bollo, di Cagliari, è accertato nel giorno 8 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 27 ottobre 1998

Il direttore regionale: DI IORIO

98A9820

DECRETO 30 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista nota protocollo n. 1581/98 segr. in data 7 ottobre 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso nella giornata di lunedì 12 ottobre 1998, causa installazione delle procedure automatizzate;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso in data 12 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 30 ottobre 1998

Il direttore regionale: ABATINO

98A9821

DECRETO 6 novembre 1998.

Modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto dell'evento sismico del giorno 12 maggio 1997 che ha colpito il comune di Massa Martana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 17 dell'ordinanza 26 maggio 1997, n. 2589, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha disposto, a seguito dell'evento sismico del 12 maggio 1997, che ha interessato il territorio della regione Umbria, la sospensione dal 12 maggio 1997 al 12 settembre 1997, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria a favore delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti di imposta, aventi domicilio fiscale nel comune di Massa Martana;

Vista l'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2693, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 il termine di scadenza della sospensione prevista dall'art. 17 della citata ordinanza n. 2589/1997;

Vista l'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2729, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato fino al 31 marzo 1998 i termini di cui alla citata ordinanza n. 2693/1997;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato il termine di sospensione di cui all'articolo unico della citata ordinanza n. 2729/1997 al 30 ottobre 1998, limitatamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel comune di Massa Martana, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;

Vista la citata ordinanza n. 2779/1998, la quale ha disposto che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni, disposte fino al 31 marzo 1998, è effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1999, e che alla determinazione delle modalità per l'effettuzione degli adempimenti, nonché dei versamenti in forma rateale, si provede con apposito decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti che alla data del 12 maggio 1997 avevano il domicilio fiscale nel comune di Massa Martana e che ai sensi delle ordinanze citate in premessa hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 31 marzo 1998 devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1997 nel mese di aprile 1999.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti per l'anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 dicembre 1997, nonché le somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno, in dodici rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. I versamenti scaduti nel periodo di sospensione dal 10 gennaio 1998 al 31 marzo 1998, compreso il versamento dell'IVA dovuta per il mese di marzo 1998, devono essere effettuati in sei rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 2000.

3. I soggetti che alla data del 12 maggio 1997 avevano la residenza o la sede operativa nel comune di Massa Martana, le cui abitazioni e i cui immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale e che ai sensi delle ordinanze citate in premessa usufruiscono della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 30 ottobre 1998, devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1997, compresa la dichiarazione unificata nel mese di aprile 1999.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti per l'anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 dicembre 1997, nonché le somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno in dodici rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. I versamenti scaduti nel periodo di sospensione dal 1° gennaio 1998 al 30 ottobre 1998 devono essere effettuati in sei rate mensili a partire dal mese di aprile 2000.

5. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la vigente modulistica, indicando il codice-tributo 6029 denominato «IVA oggetto di sospensione» e riportando come periodo di riferimento l'anno per il quale viene effettuato il versamento.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno usufruito della sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 nel mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla predetta dichiarazione, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite, vanno versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. L'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1997 ed alle eventuali ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, nonché l'acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale, relativo al 1997, non corrisposti per effetto della sospensione, devono essere versati in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. L'importo delle ritenute alla fonte non subite da gennaio 1998 a marzo 1998, per effetto della sospensione, deve essere versato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed ai relativi versamenti. Le rate del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di sospensione e al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per l'Europa, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il versamento di quanto a suo tempo non trattenuto, al netto delle quote spettanti a titolo di rimborso, in autoliquidazione in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito la trattenuta dell'addizionale regionale all'IRPEF per effetto della sospensione, devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione è scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di aprile 1999; i versamenti da essa scaturenti devono essere effettuati in dodici rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999 e negli stessi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai relativi versamenti.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che usufruiscono della sospensione dal 12 maggio 1997 al 30 ottobre 1998 devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 e la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, per l'anno 1997, nel mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1996, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite per effetto della sospensione, vanno versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dai mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1997, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite per effetto della sospensione, vanno versate in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. L'addizionale regionale all'IRPEF, nonché l'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1998 ed alle ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, non versati per effetto della sospensione, devono essere versati in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. I soggetti che non hanno subito la trattenuta dell'addizionale regionale all'IRPEF devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione entro i medesimi termini di cui al precedente periodo. Le rate del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di sospensione e al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per l'Europa, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il versamento di quanto a suo tempo non trattenuto, al netto delle quote spettanti a titolo di rimborso, in autoliquidazione entro i termini di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai relativi versamenti.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione è scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di aprile 1999; i versamenti da essa scaturenti devono essere effettuati in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999, e negli stessi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Qualora nell'indicato periodo intercorrente tra il 12 maggio 1997 e il 30 ottobre 1998 siano scaduti i termini per la presentazione di due dichiarazioni, anche quella relativa al secondo periodo di imposta deve essere presentata nel mese di aprile 1999; i versamenti relativi alla prima dichiarazione vanno effettuati in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999, e quelli relativi alla seconda in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2000. In tali ultimi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai relativi versamenti.

5. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la vigente modulistica, indicando i seguenti codici-tributo; 4029 denominato «IRFEF oggetto di sospensione», 2029 «IRPEG oggetto di sospensione», 3029 «ILOR oggetto di sospensione»,

1129 «Imposta sul patrimonio netto delle imprese oggetto di sospensione», 8829 «Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale oggetto di sospensione»; per il versamento di imposte diverse da quelle sopraindicate, vanno utilizzati gli ordinari codici-tributo. Il periodo di riferimento è l'anno per il quale viene effettuato il versamento.

6. I contribuenti normalmente esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi devono adempiere, alle scadenze previste dal presente articolo, a tale obbligo per i periodi d'imposta interessati dalla sospensione, qualora non abbiano subito le ritenute alla fonte per effetto delle sospensioni.

Art. 3.

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 1996, il cui termine di presentazione è scaduto nel periodo di sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, deve essere presentata nel mese di aprile 1999. Le ritenute alla fonte operate nei mesi da aprile 1997 a dicembre 1997 devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese, a partire dal mese di febbraio 1999; quelle operate nei mesi da gennaio 1998 a marzo 1998, devono essere versate in due rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di giugno 1999. Entro tali ultime date devono essere versate sia le trattenute relative al contributo straordinario per l'Europa, fermo l'obbligo di restituire al dipendente la quota di contributo spettante a titolo di rimborso, sia le ritenute dell'addizionale regionale all'IRPEF, operate nel suddetto periodo di sospensione.

2. Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, compresa quella unificata, relative agli anni 1996 e 1997, i cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo di sospensione dal 12 maggio 1997 al 30 ottobre 1998, devono essere presentate nel mese di aprile 1999. Le ritenute alla fonte operate nei mesi da aprile 1997 a dicembre 1997 devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese, a partire dal mese di febbraio 1999; quelle operate nei mesi da gennaio 1998 a settembre 1998, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di giugno 1999. Entro tali ultime date devono essere versate sia le trattenute relative al contributo straordinario per l'Europa, fermo l'obbligo di restituire al dipendente la quota di contributo spettante a titolo di rimborso, sia le ritenute dell'addizionale regionale all'IRPEF, operate nel suddetto periodo di sospensione.

3. Per i versamenti di cui ai precedenti commi va utilizzato il codice-tributo 1060, denominato «ritenute alla fonte oggetto di sospensione», indicando come periodo di riferimento l'anno in cui le ritenute sono state operate, mentre per il versamento del contributo straordinario per l'Europa e per l'addizionale regionale all'IRPEF vanno utilizzati gli ordinari codici-tributo.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme iscritte a ruolo, non corrisposte per effetto della sospensione concessa fino al 31 marzo 1998, ovvero fino al 30 ottobre 1998, deve essere effettuato in quattro rate di pari importo a decorrere dalla scadenza di giugno 1999, secondo le scadenze stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

1. Le dichiarazioni in materia di tributi locali e regionali che avrebbero dovuto essere presentate nei periodi di sospensione compresi tra il 12 maggio 1997 e il 30 ottobre 1998 dai soggetti previsti nell'art. 1, commi 1 e 3, e che non sono state ancora prodotte, devono essere presentate nel mese di settembre 1999; nello stesso mese devono essere effettuati i versamenti dei predetti tributi, non ancora eseguiti per effetto della menzionata sospensione.

2. Resta salva la disposizione di cui all'art. 4 per i tributi locali la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.

Art. 6.

1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nel presente decreto i cui termini di pagameno sono scaduti nei periodi di sospensione indicati nelle premesse, devono essere effettuati entro il mese di aprile 1999. Entro lo stesso termine devono essere eseguiti gli eventuali adempimenti ad essi connessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9876

DECRETO 6 novembre 1998.

Modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto degli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 che hanno colpito il comune di Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 2 dell'ordinanza 26 maggio 1997, n. 2590, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha disposto, a seguito degli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 che hanno colpito il comune di Crotone, la sospensione, dal 14 ottobre 1996 al 14 ottobre 1997, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti diretti o tramite ruolo, di natura tributaria a favore delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti di imposta, aventi domicilio fiscale nel suddetto comune;

Vista l'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2693, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1997 il termine di scadenza della sospensione prevista dall'art. 2 della citata ordinanza n. 2590/1997;

Vista l'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2729, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato fino al 31 marzo 1998 il termine di cui all'articolo unico della suddetta ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2693;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato il termine di sospensione di cui all'articolo unico della citata ordinanza n. 2729/1997 al 30 ottobre 1998, limitatamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel comune di Crotone, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale;

Vista la citata ordinanza n. 2779/1998, la quale ha disposto che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni, disposte fino al 31 marzo 1998, è effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1999, e che alla determinazione delle modalità per l'effettuazione degli adempimenti, nonché dei versamenti in forma rateale si provvede con apposito decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano il domicilio fiscale nel comune di Crotone e che ai sensi delle ordinanze citate in premessa hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 31 marzo 1998 devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni 1996 e 1997 nel mese di aprile 1999.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti per l'anno 1996, scaduti nel periodo di sospensione dal 14 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, nonché le somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. I versamenti scaduti nel periodo di sospensione dal 1° gennaio 1997 al 31 marzo 1998, compreso il versamento dell'IVA dovuto per il mese di marzo 1998, devono essere effettuati, quelli relativi all'anno 1997, in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999, quelli relativi all'anno 1998, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000.

3. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano la residenza o la sede operativa nel comune di Crotone, le cui abitazioni e i cui immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale e che ai sensi delle ordinanze citate in premessa usufruiscono della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 30 ottobre 1998, devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni 1996 e 1997, compresa la dichiarazione unificata relativa all'anno 1997, nel mese di aprile 1999.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, dovuti per l'anno 1996, scaduti nel periodo di sospensione dal 14 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, nonché le somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. I versamenti scaduti nel periodo di sospensione dal 1° gennaio 1997 al 30 ottobre 1998 devono essere effettuati, quelli relativi all'anno 1997, in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999, quelli relativi all'anno 1998, in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000.

5. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la vigente modulistica, indicando il codice-tributo 6029 denominato «IVA oggetto di sospensione» e riportando come periodo di riferimento l'anno per il quale viene effettuato il versamento.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno usufruito della sospensione dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998, devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 nel mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla predetta dichiarazione, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite, vanno versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. L'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1997 ed alle eventuali ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, nonché l'acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale, relativo al 1997, non corrisposti per effetto della sospensione, devono essere versati in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. L'importo delle ritenute alla fonte non subite da gennaio 1998 a marzo 1998 deve essere versato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed ai relativi versamenti. Le rate del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di sospensione e al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per l'Europa, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il versamento di quanto a suo tempo non trattenuto, al netto delle quote spettanti a titolo di rimborso, in autoliquidazione in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito le trattenute dell'addizionale regionale all'IRPEF, per effetto

della sospensione, devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione in quattro rate mensili a partire dal mese di giugno 2000.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione è scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di aprile 1999; i versamenti da essa scaturenti devono essere effettuati in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999 e negli stessi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Qualora, invece, nell'indicato periodo intercorrente tra il 14 ottobre 1996 e il 31 marzo 1998 siano scaduti i termini per la presentazione di due dichiarazioni, anche quella relativa al secondo periodo di imposta va presentata nel mese di aprile 1999; i versamenti relativi alla prima dichiarazione vanno effettuati in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999, e quelli relativi alla seconda in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2000. In taluni ultimi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai relativi versamenti.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che usufruiscono della sospensione dal 14 ottobre 1996 al 30 ottobre 1998 devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 e la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, per l'anno 1997, nel mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1996, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite per effetto della sospensione, vanno versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1997, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite per effetto della sospensione, vanno versate in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. L'addizionale regionale all'IRPEF, nonché l'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1998 ed alle ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, non corrisposti per effetto della sospensione, devono essere versati in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. I soggetti che non hanno subito la trattenuta dell'addizionale regionale all'IRPEF devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione entro i medesimi termini di cui al precedente periodo. Le rate del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di sospensione e al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per l'Europa, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il versamento di quanto a suo tempo non trattenuto, al netto delle quote spettanti a titolo di rimborso, in autoliquidazione in quattro rate mensili a partire dal mese di agosto 1999. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai relativi versamenti.

4. I soggetti indicati nel comma 3, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare le dichiarazioni dei redditi il cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo di sospensione nel mese di aprile 1999; i versamenti scaturenti dalla prima dichiarazione devono essere effettuati in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999, mentre quelli scaturenti dalla seconda dichiarazione devono essere effettuati in nove rate mensili a partire dal mese di gennaio 2000. Negli stessi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Qualora nell'indicato periodo intercorrente tra il 14 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1998 siano scaduti i termini di presentazione di dichiarazioni relativi a tre annualità, la dichiarazione relativa alla terza annualità va presentata entro il mese di aprile 2000 e i relativi versamenti vanno effettuati in nove rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2000; negli stessi termini vanno corrisposti le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché ai relativi versamenti.

5. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la vigente modulistica, indicando i seguenti codici-tributo: 4029 denominato «IRFEF oggetto di sospensione», 2029 «IRPEG oggetto di sospensione», 3029 «ILOR oggetto di sospensione», 1129 «Imposta sul patrimonio netto delle imprese oggetto di sospensione», 8829 «Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale oggetto di sospensione»; per il versamento di imposte diverse da quelle sopraindicate, vanno utilizzati gli ordinari codici-tributo. Il periodo di riferimento è l'anno per il quale viene effettuato il versamento.

6. I contribuenti normalmente esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi devono adempiere, alle scadenze previste dal presente articolo, a tale obbligo per i periodi d'imposta interessati dalla sospensione, qualora non abbiano subito le ritenute alla fonte per effetto delle sospensioni.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli anni 1995 e 1996, i cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo di sospensione dal 14 ottobre 1996 al 31 marzo 1998, vanno presentate nel mese di aprile 1999. Le ritenute alla fonte, operate nei mesi da settembre 1996 a dicembre 1996, devono essere versate in due rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di febbraio 1999; quelle operate nel 1997, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire

dal mese di aprile 1999 e quelle operate nei mesi da gennaio 1998 a marzo 1998, in due rate mensili di pari importo entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di agosto 1999. Entro tali ultime date devono essere versate sia le trattenute relative al contributo straordinario per l'Europa, fermo l'obbligo di restituire al dipendente la quota di contributo spettante a titolo di rimborso, sia le ritenute dell'addizionale regionale all'IRPEF, operate nel suddetto periodo di sospensione.

2. Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, compresa quella unificata, relative agli anni 1995, 1996 e 1997, i cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo di sospensione dal 14 ottobre 1996 al 30 ottobre 1998, devono essere presentate nel mese di aprile 1999. Le ritenute alla fonte operate nei mesi da settembre 1996 a dicembre 1996 devono essere versate in due rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di febbraio 1999; quelle operate nel 1997, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di aprile 1999 e quelle operate nei mesi da gennaio 1998 a settembre 1998, in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di agosto 1999. Entro tali ultime date devono essere versate sia le trattenute relative al contributo straordinario per l'Europa, fermo l'obbligo di restituire al dipendente la quota di contributo spettante a titolo di rimborso, sia le ritenute dell'addizionale regionale all'IRPEF, operate nel suddetto periodo di sospensione.

3. Per i versamenti di cui ai precedenti commi va utilizzato il codice-tributo 1060, denominato «ritenute alla fonte oggetto di sospensione», indicando come periodo di riferimento l'anno in cui le ritenute sono state operate, mentre per il versamento del contributo straordinario per l'Europa e per l'addizionale regionale all'IRPEF vanno utilizzati gli ordinari codici-tributo.

Art. 4.

1. Il recupero delle somme iscritte a ruolo, non corrisposte per effetto della sospensione concessa fino al 31 marzo 1998, ovvero fino al 30 ottobre 1998, deve essere effettuato in quattro rate di pari importo a decorrere dalla scadenza di giugno 1999, secondo le scadenze stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

1. Le dichiarazioni in materia di tributi locali e regionali che avrebbero dovuto essere presentate nei periodi di sospensione compresi tra il 14 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1998 dai soggetti previsti nell'art. 1, commi 1 e 3, e che non sono state ancora prodotte, devono essere presentate nel mese di settembre 1999; nello stesso mese devono essere effettuati i versamenti dei predetti tributi, non ancora eseguiti per effetto della menzionata sospensione.

Resta salva la disposizione di cui all'art. 4 per i tributi locali la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.

Art. 6.

1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nel presente decreto, i cui termini di pagameno sono scaduti nei periodi di sospensione indicati nelle premesse, devono essere effettuati entro il mese di aprile 1999; entro lo stesso termine devono essere eseguiti gli eventuali adempimenti ad essi connessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A9877

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 27 maggio 1998.

Istituzione presso il Ministero per le politiche agricole dell'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («nuove disposizioni per le zone montane») relativo alla tutela di prodotti tipici;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il comma 1 del citato art. 15 della legge numero 97/1994 che istituisce presso il Ministero per le politiche agricole l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana», al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani;

Visto il comma 3 dello stesso articolo che prevede che il Ministro per le politiche agricole disciplini, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo e per l'uso della menzione «prodotto nella montagna italiana»;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l'albo che consente la valorizzazione di prodotti dei territori montani si applica ai prodotti già protetti in ambito comunitario come «denominazioni di origine» o «indicazioni geografiche» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

Considerato che, ai sensi dello stesso comma, la suddetta menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana», è da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari dei comuni montani sia per quanto riguarda l'origine della materia prima che per la localizzazione nei suddetti territori montani dell'eventuale trasformazione ed elaborazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96, del 12 giugno 1996 e successive integrazioni, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nell'ambito dell'adempimento di obblighi derivati dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee disciplina controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari con particolare riguardo all'attività di controllo svolta da organismi privati autorizzati;

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 maggio 1997, relativa all'uso della denominazione «montagna» per prodotti agricoli e derrate alimentari che ha sancito la facoltà di utilizzare tale denominazione nell'ambito di una regolamentazione nazionale, purché si tratti di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Tenuto conto altresì che sulla base dei dispositivi sopra citati, i prodotti dei territori montani che beneficiano della protezione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica rispondono alle condizioni per l'inserimento nell'albo dei prodotti di montagna e sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana»;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'albo dei prodotti di montagna

1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana».

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. È ammessa l'iscrizione all'albo dei prodotti di montagna delle sole produzioni agroalimentari che:

a) abbiano conseguito il riconoscimento comunitario di prodotti protetti come «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

b) siano originate nei comuni montani, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 97/1994, sia per quanto riguarda la materia prima che per la localizzazione dell'eventuale trasformazione ed elaborazione della stessa.

2. Per le produzioni interessate all'iscrizione all'albo dei prodotti di montagna, il requisito di cui alla lettera *b)* del comma precedente deve trovare riscontro nei relativi disciplinari, di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, sanciti all'atto della relativa registrazione comunitaria.

Art. 3.

Modalità di iscrizione all'albo

1. Le domande di iscrizione all'albo sono inoltrate dai produttori e trasformatori nelle forme associative previste per le richieste di registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.

2. Per il tramite della regione territorialmente competente che esprime un proprio motivato parere, le domande di cui al comma 1 sono presentate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, corredate del parere della o delle Comunità montane nel cui territorio hanno origine le produzioni interessate, in merito all'idoneità e all'opportunità dell'iscrizione delle stesse all'albo nonché sulla eventuale autorizzazione a svolgere attività di vigilanza da parte di un consorzio di tutela laddove sussistano forme associative di settore.

3. Per la formalizzazione istruttoria delle domande di iscrizione all'albo, la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali si avvale del parere di un comitato tecnico, presieduto dal dirigente competente, costituito da rappresentanti della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, dell'Unione nazionale dei comuni montani (UNICEM) nonché delle regioni e delle comunità montane di volta in volta interessate.

4. L'iscrizione all'albo delle singole produzioni interessate, giudicate idonee, è attuata a cura dei competenti uffici ministeriali.

Art. 4.

Modalità per l'uso della menzione aggiuntiva

1. Le produzioni iscritte all'albo sono autorizzate a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto nella montagna italiana». La stessa menzione potrà essere eventualmente utilizzata nell'ambito di un apposito «logo», da approvarsi con decreto del Ministro per le politiche agricole.

2. È fatto divieto di usare, con la menzione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.

3. Chiunque utilizzi all'atto dell'immissione al consumo la menzione di cui all'art. 1 del presente decreto, per prodotti che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti di cui all'art. 2, è punito a norma delle vigenti leggi in materia di frodi e sofisticazioni.

Art. 5.

Vigilanza tutela e controlli

1. La vigilanza e la tutela sulle produzioni iscritte all'albo dei prodotti di montagna si attuano con le modalità previste nelle vigenti norme comunitarie e nazionali di settore.

2. Ferme restando le disposizioni generali e quelle contenute nei singoli atti di riconoscimento dei prodotti interessati, il Ministero per le politiche agricole coordina tutte le azioni intese a vigilare sul corretto utilizzo della menzione aggiuntiva, di cui al presente decreto, e a contrastare eventuali abusi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il Ministero, con proprio provvedimento, può autorizzare, acquisiti i pareri di cui all'art. 3 del presente decreto, un consorzio volontario di produttori che soddisfino le condizioni per utilizzare la menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

4. Per quanto concerne l'attuazione dei controlli sulle produzioni iscritte all'albo dei prodotti di montagna, in quanto denominazioni di origine e indicazione geografiche protette ai sensi del regolamento (CEE) numero 2081/92, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128; gli eventuali organismi di controllo privati sono autorizzati, a seguito di valutazione dei requisiti prescritti dalla legge medesima, secondo modalità previste dal Ministero sulle strutture di controllo dello specifico settore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 27 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 177

98A9822

DECRETO 13 ottobre 1998.

Autorizzazione dell'organismo di controllo denominato «Dipartimento controllo qualità parmigiano reggiano - Società cooperativa a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Parmigiano reggiano» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Parmigiano reggiano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio del formaggio Parmigiano reggiano pervenuta in data 19 giugno 1998 con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «Dipartimento controllo qualità parmigiano reggiano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi n. 39;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Dipartimento controllo qualità parmigiano reggiano - Società cooperativa a r.l.» ai requisiti di cui al com-

ma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Dipartimento controllo qualità parmigiano reggiano - Società cooperativa a r.l.» per la denominazione di origine protetta «Parmigiano reggiano» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Dipartimento controllo qualità parmigiano reggiano - Società cooperativa a r.l.», in seguito denominato «Dipartimento controllo qualità P.R.», con sede in Reggio Emilia, via F.lli Cervi n. 39, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Parmigiano reggiano» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Parmigiano reggiano» con regolamento della commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Dipartimento controllo qualità P.R.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Dipartimento controllo qualità P.R.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Dipartimento controllo qualità P.R.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Parmigiano reggiano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Dipartimento controllo qualità P.R.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Dipartimento controllo qualità P.R.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Parmigiano reggiano» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "Dipartimento controllo qualità P.R.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi ai produttori di latte, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Parmigiano reggiano» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Parmigiano reggiano», facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9823

DECRETO 13 ottobre 1998.

Autorizzazione dell'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - Ineq» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio del Prosciutto di San Daniele pervenuta in data 24 giugno 1998 con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«Istituto nord est qualità - Ineq» con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - Ineq» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - Ineq» per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Istituto nord est qualità - Ineq», in seguito denomina «Ineq» con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele» registrata in

ambito europeo come denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Ineq» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Ineq» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Ineq» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Ineq» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Ineq» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Ineq» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi agli allevamenti suinicoli ed ai suini immessi nella filiera della denominazione, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9824

DECRETO 13 ottobre 1998.

Autorizzazione dell'organismo di controllo denominato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Prosciutto di Parma» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio del Prosciutto di Parma, pervenuta in data 18 giugno 1998 con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/*c;*

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e desiganzione protetta» per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», in seguito denominato «Istituto Parma qualità» con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/*c*, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Prosciutto di Parma» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Parma qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Prosciutto di Parma».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizini complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi agli allevatori suinicoli abilitati ed ai suini immessi nella filiera della denominazione, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottopore preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» facenti parte integrante dell'autorità nazionale competente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9825

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «VAS 12/E-R.LL» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Pellegrini S.r.l., in Verona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 24 luglio 1998, della società Pellegrini S.r.l., con sede a Verona, in via Torricelli, 2/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «VAS 12/E-R-LL» per battello di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale — Direzione generale di Genova — hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/029788/GCO in data 16 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «VAS 12/E-R-LL» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Pellegrini S.r.l. sopracitata.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «VAS 12/E-R-LL»;

carico di lavoro (CL = 11.78 kN);

velocità massima di ammainata (V = 55 m/min);

velocità di recupero (V = 20 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9753

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Simarlight», prodotto dalla società F.lli Iorio S.r.l., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 34.8 e 49.3 del capitolo II-2, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 11 maggio 1998, presentata dalla società F.lli Iorio S.r.l., con sede a Napoli, Molo Carmine interno Porto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Simarlight»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS3468/4154/-sott. 341, in data 31 agosto 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 20 aprile 1998, con allegato il rapporto n. 98-DG-13-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Simarlight», prodotto dalla società F.lli Irio S.r.l. sopracitata.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo, di densità 0.6 kg/dm^3 e spessore 7/8 mm, è costituito, a partire dalla lamiera da 3 mm di spessore simulante il ponte, da un impasto di polveri cementizie, sabbie silicee di varie granulometrie, additivi disidratati e acqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9754

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Lisoplast», prodotto dalla ditta Toffoletto Gianfranco, in Lido di Venezia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 34.8 e 49.3 del capitolo II-2, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 22 maggio 1997, presentata dalla ditta Toffoletto Gianfranco, con sede a Lido di Venezia, via Sandro Gallo, 225, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Lisoplast»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, trasmesso con nota n. NS661/4154/sott. 339, in data 31 agosto 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 12 febbraio 1997, con allegato il rapporto n. 96-DG-46-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Lisoplast», prodotto dalla ditta Toffoletto Gianfranco sopracitata.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo, di densità 2.31 kg/dm^3 e spessore 20 mm, è costituito, a partire dalla lamiera da 3 mm di spessore simulante il ponte, da:

uno strato di impasto di Plastigum legante prodotto dalla società Mapei di Milano e cemento fuso dello spessore di 1 mm;

una gettata del composto costituito da un impasto di graniglia di marmo, cemento in percentuale 3:1 e latice di gomma;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9755

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Dex-O-Tex-Subkote 1», prodotto dalla società A.R.T.I., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 34.8 e 49.3 del capitolo II-2, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 687(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 21 gennaio 1998, presentata dalla società A.R.T.I. S.r.l., con sede a Napoli, via S. Giovanni, 164-*bis,* intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Dex-O-Tex-Subkote 1»;

Visto il parere favorevole del Ministero degli interni, Direzione generale della protezione civile e dei servizi Antincendi, trasmesso con nota n. NS1015/4154/sott. 265, in data 31 agosto 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 27 novembre 1997, con allegato il rapporto n. 97--DG-41-TA/B, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sottofondo di rivestimenti di ponti delle navi denominato «Dex-O-Tex Subkote 1», prodotto dalla società A.R.T.I. sopracitata.

Il predetto sottofondo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Il predetto sottofondo, di densità 0.85 kg/dm^3 e spessore 10/12 mm, è costituito, a partire dalla lamiera da 3 mm di spessore simulante il ponte, da:

uno strato di ancoraggio composto da una miscela di Paste 38, polvere Dex-O-Tex, spessore 0.5 mm;

uno strato composto da un impasto di Paste 38, polvere Dex-O-Tex e inerti superleggeri, spessore circa 10 mm;

uno strato di finitura composto da un impasto di Paste 38, polvere Dex-O-Tex, spessore 1.0 mm.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9756

DECRETO 19 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari dalla SIC Divisione Elettronica S.r.l., in Lecce.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 7.1.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visti il decreto ministeriale n. 43/1991 del 25 luglio 1991 e il decreto ministeriale 118/1995 del 5 dicembre 1995;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996 e la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata dalla società SIC Divisione Elettronica S.r.l., con sede a Lecce in Zona Industriale, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari «KTR»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 14 luglio 1998, con allegato il rapporto n. 98DG92TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari dalla SIC Divisione Elettronica S.r.l. sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della boetta elettrica ad accensione automatica per salvagenti anulari: «KTR»;

RIS. IMO A. 689(17);

data di fabbricazione (mese ed anno);

marchi «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle Regole 51 e 52 del Capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.

Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9757

DECRETO 21 ottobre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NOD 5.9», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.1 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 8 della parte 1 della risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 20 giugno 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo), presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per imbarcazioni di salvataggio denominata «NOD 5.9»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/025066/GCO in data 11 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru imbarcazioni di salvataggio denominata «NOD 5.9», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru: «NOD 5.9»;

carico di lavoro totale: CL = 58.7 kn;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il sopracitato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9758

DECRETO 21 ottobre 1998.

Dichiarazione di tipo approvato della gru tipo «NHRB 1.2» per zattere e battello di emergenza, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., in Termini Imerese.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, e 48.6 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'istallazione dei mezzi di salvadaggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 20 giugno 1998, della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo), presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru tipo «NHRB 1.2» per zattere e battello di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale - Direzione generale di Genova - hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/025073/GCO in data 11 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru tipo «NHRB 1.2», per zattere e battello di emergenza, fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costituita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di gru «NHRB 1.2.»;

carico di lavoro (CL = 11.5 kN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del capitolo III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9759

DECRETO 21 ottobre 1998.

Dichiarazione di tipo approvato della luce per cintura di salvataggio denominata «Mc Murdo LJ2» prodotta dalla Mc Murdo Limited - Rodney Road Porthsmouth - PO4 8SG United Kingdom.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, e 32.3 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74, come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quali la risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996 e la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 4 settembre 1998, presentata dalla società Canepa & Campi S.r.l., con sede a Genova, via Gramsci 14, intesa ad ottenere la dichirazione di «tipo approvato» per la luce per cintura di salvataggio denominata «Mc Murdo LJ2»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 25 agosto 1998, con allegato il rapporto n. 98-DG-61-TA, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» la luce per cintura di salvataggio denominata «Mc Murdo LJ2» prodotta dalla Mc Murdo Limited - Rodney Road Porthsmouth - PO4 8SG United Kingdom, rappresentata in Italia dalla società Canepa & Campi sopracitata.

Il predotto dispositivo dovrà essere costituita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in fondo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della luce: «Mc Murdo LJ2»;

data di fabbricazione (mese ed anno);

Ris. IMO A. 689(17);

marchi «tipo approvato Ministero dei trasporti della e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del dispositivo dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.

L'idoneità di tale luce ad essere sistemata sui vari tipi di cinture di salvataggio dovrà essere verificata in occasione delle prove di prototipo delle cinture di salvataggio stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A9760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 ottobre 1998.

Concessione alla società Macchi S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990.

Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilità prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997;

Visti i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1997, che hanno destinato rispettivamente L. 38 miliardi e L. 14 miliardi, derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994, alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25;

Considerato che la Macchi S.r.l. facente parte del gruppo Fochi è stata posta in amministrazione straordinaria in data 5 gennaio 1996;

Considerato che con decreto del 10 gennaio 1997 il Ministro dell'industria ha autorizzato i commissari straordinari a trasferire il complesso aziendale di cui sopra;

Considerato che in data 27 gennaio 1997 il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ha disposto la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa;

Considerato che in data 16 dicembre 1996 è stato stipulato il verbale di accordo di cui all'art. 47, comma 2, della legge n. 428/1990, ratificato in sede di Ministero del lavoro in data 30 aprile 1997;

Viste l'istanza presentata dalla Macchi S.p.a., in qualità di azienda acquirente, in data 6 maggio 1997;

Considerato che la Macchi S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società Macchi S.p.a. per 85 unità della sede di Fagnano Olona (Varese) i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria per il visto di competenza.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: TREU

98A9878

DECRETO 16 ottobre 1998.

Concessione alla società Tagea S.r.l., ai sensi dell'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990.

Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha esteso la possibilità di richiedere i benefici medesimi alle aziende rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilità prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997;

Visti i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1997, che hanno destinato rispettivamente L. 38 miliardi e L. 14 miliardi, derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994, alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25;

Considerato che la Mech-El S.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Como del 25 luglio 1997;

Considerato che la Tagea S.r.l. in data 10 novembre 1997 ha acquistato dal curatore fallimentare il ramo d'azienda, ubicato in Villanova di Castenaso (Bologna), della Mech-El;

Considerato che in data 5 novembre 1997 è stato stipulato in sede di Ministero del lavoro il verbale di accordo di cui all'art. 47, comma 2, della legge n. 428/1990;

Vista l'istanza presentata dalla Tagea S.r.l., in qualità di azienda acquirente, in data 25 novembre 1997;

Considerato che la Tagea S.r.l. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società Tagea S.r.l. per 19 unità della sede di Villanova di Castenaso (Bologna) i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria per il visto di competenza.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: TREU

98A9879

DECRETO 30 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Sportola» a r.l., in Corridonia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale e che per almeno due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Considerata che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il provvedimento di svolgimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996 con il quale è stato decentrato, agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa «La Sportola» a r.l., con sede in Corridonia, frazione Colbuccaro, costituitasi in data 18 dicembre 1974 con atto a rogito notaio dott. Nicola Marchesini, iscritta presso il tribunale di Macerata al numero 60, reg. d'ordine n. 1, al numero registro società 2139 è, a far data dal presente decreto, sciolta, essendo stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 30 ottobre 1998

Il direttore: FORMENTINI

98A9826

DECRETO 2 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale della cooperazione — del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liqidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Basket Club Versilia», con sede in Pietrasenta, costituitasi per rogito del notaio Guidugli Umberto in data 11 marzo 1989, repertorio n. 44012, registro imprese n. 18046, B.U.S.C. n. 1368/242109;

società cooperativa «Centro di informazione democratica», con sede in Lucca, costituitasi per rogito del notaio Pugliese Nicolò in data 26 giugno 1978, repertorio n. 166646, registro imprese n. 7359, B.U.S.C. n. 982/162082;

società cooperativa «La Fenice», con sede in Viareggio, costituitasi per rogito del notaio Rizzo Francesco in data 26 gennaio 1989, repertorio n. 172738, registro imprese n. 17897, B.U.S.C. n. 1357/240396;

società cooperativa «Green Service», con sede in Capannori, costituitasi per rogito del notaio Palladino Antonio in data 15 marzo 1990, repertorio n. 1710, registro imprese n. 19122, B.U.S.C. n. 1387/246390.

Lucca, 2 novembre 1998

Il direttore: SARTI

98A9827

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 novembre 1998.

Autorizzazione alla Friuli-Venezia Giulia assicurazioni «La Carnica» S.p.a. all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nei rami cauzione e tutela giudiziaria e ad estendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rischi films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio rientranti nel ramo altri danni ai beni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995. (Provvedimento n. 1021).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984, 15 luglio 1988 e 21 luglio 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciati alla Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., con sede in Udine, viale Venezia n. 99;

Vista l'istanza con la quale la Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami cauzione e tutela giudiziaria e ad estendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rischi films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio rientranti nel ramo altri danni ai beni;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 29 ottobre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa previsti dall'art. 16 del decreto legislativo n. 175/1995 si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a.;

Dispone:

La società Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni «La Carnica» S.p.a., con sede in Udine, viale Venezia n. 99, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami cauzione e tutela giudiziaria e ad estendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rischi films, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio rientranti nel ramo altri danni ai beni, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A9796

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 ottobre 1998.

Schema n. 37 - Santu Miali - A2/Impianto di potabilizzazione. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature. Deroga per ridurre la documentazione da presentare in sede di gara d'appalto. (Ordinanza n. 108).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la nota inoltrata dall'Ente sardo acquedotti e fognature prot. n. 6350 del 2 ottobre 1998 con la quale viene richiesta, con riferimento all'intervento «Schema n. 37 - Santu Miali - A2/Impianto di potabilizzazione», l'estensione delle deroghe di cui alle lettere *B), C)* e *D)* dell'ordinanza n. 48 dell'11 luglio 1996, relativa all'appalto del primo lotto A1/Condotte dell'intervento stesso, allo scopo di evitare modalità differenti di partecipazione alle gare dei due lotti in argomento;

Atteso che autorizzazioni di cui alle lettere *B), C)* e *D)* della citata ordinanza n. 48 dell'11 luglio 1996 riguardano:

1) autorizzazione a derogare, allo scopo di garantire il buon esito della gara, alla norma di cui all'art. 13, comma secondo, della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, come modificata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 29 dell'8 luglio 1993, per consentire la partecipazione alle gare d'appalto dei lavori di cui sopra, anche alle imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori;

2) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (richiamata dall'art. 9 della legge n. 109/1994), la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e della cancelleria del tribunale al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;

3) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della

certificazione attestante, per il medesimo subappaltatore, il possesso dei requisiti, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, punto 1), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Atteso che i lavori sopraindicati sono stati riconosciuti complementari alle opere commissariali previste dal «Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Primo e Secondo stralcio operativo», e sono ricompresi nell'allegato n. 4 del «Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Secondo stralcio operativo», reso esecutivo dal Commissario governativo con ordinanza 20 maggio 1996, n. 42;

Considerato, con riferimento alla richiesta di cui al punto 1):

che la norma, con riguardo alla quale si chiede la deroga, prevede obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo regionale appaltatori per chiunque esegua direttamente o in subappalto lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando i lavori sono eseguiti con finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale;

che l'esclusione dalla partecipazione alla gara d'appalto delle imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori può dare origine ad un contenzioso specifico da cui potrebbero determinarsi gravi ritardi nell'avvio dell'opera stessa;

che tale rischio può essere evitato disponendo, in deroga alla norma in parola, che alla gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, vengano ammesse anche le imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori;

Considerato che le autorizzazioni ai punti 2) e 3) si rendono necessarie per limitare il numero di documenti, da presentare in sede di offerta, a quelli ritenuti essenziali al fine di accelerare al massimo la procedura di gara;

Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate ai punti 1), 2) e 3);

Ordina:

L'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, punti 1), 2) e 3), in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, all'appalto dell'intervento «Schema n. 37 - Santu Miali - A2/Impianto di potabilizzazione».

La presente ordinaza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 28 ottobre 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A9828

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1993, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali», a cui è allegata la Tabella V;

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 giugno 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 152 nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, n. 175, recante «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari»;

Vista la delibera del consiglio della seconda facoltà di economia (Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) del 16 febbraio 1998, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in «Scienze statistiche ed attuariali»;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Vista la comunicazione rettorale del 27 maggio 1998, prot. n. 4594, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1998, n. 39;

Vista la comunicazione rettorale, indirizzata al presidente del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia in data 5 giugno 1998, prot. n. 4843, con la quale, in risposta alla nota prot. n. S/08906 del 2 giugno 1998, si comunicava, tra l'altro, l'intenzione dell'Università cattolica di attivare — a norma dell'art. 2, comma 4, del sopracitato

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 — il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali a partire dall'anno accademico 1998-99;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia espresso nella seduta dell'11 giugno 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante «legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Vista la proposta del senato accademico del 1° ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto,

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II, «ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», Titolo X «Seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative)» - dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - all'art. 208 si aggiunge, dopo l'espressione: «*c)* Corso di laurea quadriennale in economia assicurativa e previdenziale», l'espressione:

«*d)* corso di laurea quadriennale in scienze statistiche ed attuariali».

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo del suddetto statuto, dopo gli articoli di cui al numero «3 - Laurea in economia assicurativa e previdenziale» si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«4. - Laurea in scienze statistiche ed attuariali

Art. 222.

Alla seconda facoltà di economia (scienze bancarie, finanziarie e assicurative) afferisce il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 223.

Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso può essere stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 224.

Sono titoli di aminissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 225.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 233, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e antropologiche, e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente fino ad un massimo di otto.

Art. 226.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art. 1 della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 227.

Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di 22 e un massimo di 24.

Gli insegnamenti fondamentali, in numero di 8, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 233 secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 225:

3 nell'area matematica;

1 nell'area probabilità;

3 nell'area statistica;

1 nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 230) e l'esame di laurea.

Art. 228.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno 12 compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di laurea; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 229.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 4 corsi annuali o 8 semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 6 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 227 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 230.

La struttura didattica competente può stabilire che per il conseguimento della laurea lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 227.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 231.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 232.

Il piano degli studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 227, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

1 insegnamento scelto dalle aree statistica e probabilità;

1 insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

1 insegnamento dell'area demografica;

4 insegnamenti dell'area matematica finanziaria e scienze attuariali;

2 insegnamenti scelti dalle aree matematica per le decisioni economiche e finanziarie e matematica finanziaria e scienze attuariali;

1 insegnamento dell'area economica;

1 insegnamento dell'area giuridica.

Art. 233.

Le discipline attivabili per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono le seguenti:

AREA MATEMATICA

Algebra
Algebra lineare
Algebra ed elementi di geometria
Logica matematica
Geometria
Geometria e algebra
Analisi matematica
Analisi funzionale
Analisi superiore
Analisi numerica
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Matematica generale

AREA PROBABILITÀ

Calcolo delle probabilità
Filtraggio e controllo stocastico
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni
Statistica e calcolo delle probabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA

Analisi delle serie storiche
Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Biometria metodi statistici di controllo della qualità
Didattica della statistica
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura metodologica statistica in agricoltura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

AREA STATISTICA ECONOMICA

Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Gestione di basi di dati economici
Metodi statistici di valutazione di politiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo di dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica

AREA STATISTICA AZIENDALE

Analisi di mercato
Controllo statistico della qualità
Statistica aziendale
Statistica industriale

AREA DEMOGRAFICA

Analisi demografica
Biodemografia
Demografia
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politiche della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione

AREA STATISTICA SOCIALE

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi
Rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sanitaria
Statistica sociale

AREA STATISTICA BIOMEDICA

Antropometria
Antropometria e biometria
Epidemiologia
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica medica e biometria
Statistica per l'ambiente
Statistica sanitaria

AREA INFORMATICA

Sottoarea - Informatica di base:
Basi di dati
Fondamenti di informatica
Intelligenza artificiale
Ingegneria del software
Sistemi informativi
Basi di dati e sistemi informativi
Informatica generale
Linguaggi di programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Programmazione

Sottoarea - Informatica applicata:
Statistica computazionale
Gestione di basi di dati economici
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Metodi matematici per la gestione delle aziende
Teoria delle decisioni
Matematica per le decisioni della finanza aziendale
Modelli matematici per i mercati finanziari
Teoria matematica del portafoglio finanziario
Matematica per l'economia
Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie
Matematica per le scienze sociali
Metodi e modelli per le scelte economiche

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

Economia e finanza delle assicurazioni
Matematica attuariale
Matematica finanziaria
Statistica assicurativa
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
Teoria del rischio

AREA RICERCA OPERATIVA

Grafi e reti di flusso
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi

AREA ECONOMICA

Sottoarea - Analisi economica ed econometria:
Analisi economica
Econometria
Econometria applicata
Economia matematica
Metodi econometrici
Tecniche di previsione economica

Sottoarea - Economia politica:
Dinamica economica
Economia politica
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia

Sottoarea - Politica economica:
Economia applicata
Economia del lavoro
Politica economica
Programmazione economica
Economia industriale

Sottoarea - Economia monetaria e internazionale:
Economia monetaria
Economia monetaria internazionale
Economia internazionale

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
Economia dell'ambiente
Economia della sicurezza sociale
Economia pubblica
Economia sanitaria
Scienza delle finanze

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale
Economia agraria
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo

Economia dei Paesi in via di sviluppo
Economia regionale
Pianificazione economica territoriale
Geografia della popolazione
Geografia economica
Geografia politica ed economica
Tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica
Organizzazione e pianificazione del territorio
Teoria dello sviluppo economico

AREA AZIENDALE

Economia e gestione delle imprese
Economia dell'impresa
Economia e tecnica dei mercati finanziari
Finanza aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Organizzazione aziendale
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali
Analisi e contabilità dei costi
Economia aziendale
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle aziende di assicurazione
Economia degli intermediari finanziari
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

AREA GIURIDICA

Diritto di famiglia
Diritto privato dell'economia
Istituzioni di diritto privato
Diritto commerciale
Diritto delle assicurazioni
Diritto commerciale internazionale
Diritto degli intermediari finanziari
Legislazione bancaria
Diritto pubblico dell'economia
Diritto regionale e degli enti locali
Istituzioni di diritto pubblico
Contabilità di Stato
Contabilità degli enti pubblici
Sociologia del diritto
Diritto delle Comunità europee
Diritto internazionale

AREA SOCIOLOGICA

Sottoarea - Sociologia generale:
Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Metodi quantitativi per le scienze sociali
Politica sociale
Sociologia
Teoria e metodi della pianificazione sociale

Sottoarea - Sociologia applicata:
Sociologia dell' amministrazione
Sociologia della comunicazione
Sociologia della famiglia
Organizzazione dei servizi sociali
Sociologia del lavoro
Relazioni industriali
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia dello sviluppo
Sociologia economica
Sociologia industriale
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo
Sociologia dell'ambiente
Sociologia urbana e rurale
Sociologia dei movimenti collettivi
Sociologia politica
Sociologia della devianza

AREA SCIENZE BIOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE

Antropometria
Antropometria e biometria
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica e informatica applicata alla produzione animale
Antropologia
Biologia delle popolazioni umane
Ecologia umana
Genetica
Genetica di popolazioni
Genetica quantitativa
Antropologia sociale
Antropologia economica».

Art. 3.

Nella tabella «A» di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», Titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*a)* Facoltà», nella parte relativa alla Seconda Facoltà di Economia

(Scienze bancarie, finanziarie e assicurative), dopo l'espressione: «Corso di laurea in Economia assicurativa e previdenziale», si aggiunge l'espressione:

«Corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 ottobre 1998

p. *Il rettore:* FALIVA

98A9713

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decrto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista a legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, con il quale è stata approvata la nuova tabella IX relativa al corso di laurea in lingue e letterature straniere, e che prevede tra l'altro la possibilità di attivare nuovi indirizzi in base ad esigenze e competenze specifiche e locali;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, contenente alcune rettifiche al decreto ministeriale sopraindicato;

Vista la delibera della facoltà di lingue e letterature straniere del 1° luglio 1998, con la quale è stato proposto il riordinamento del corso di laurea in «Lingue e letterature straniere», e l'attivazione del nuovo «Indirizzo dell'informazione e dei media»;

Considerato che nella seduta del comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna dell'8 luglio 1998, è stata ricompresa, nell'ambito delle proposte formulate per il piano triennale delle università della Sardegna 1998/2000, anche la proposta relativa all'istituzione del predetto indirizzo nel corso di laurea in «Lingue e letterature straniere»;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 27 luglio 1998 e 29 luglio 1998, hanno approvato la proposta contenuta nella delibera di facoltà del 1° luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 gennaio 1998, che, all'art. 2 comma 4, prevede la possibilità, per le università, di istituire autonomamente nuove facoltà e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 invitata dal Ministero dell'università e della ricerca scentifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 53 al n. 57 relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono soppressi e sostituiti con i sottoelencati articoli:

«TITOLO VII
FACOLTÀ DI LINGUE
E LETTERATURE STRANIERE
(*Tabella IX*)

Art. 53. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 54. — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 55. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali attinenti all'ambito delle lingue e letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero, nell'informazione e nella comunicazione.

Art. 56. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Il numero delle annualità complessive è di 19.

Il corso di laurea si articola in due bienni e quattro indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove annualità con quattro prove scritte e orali di lingua relative alle lingue e letterature quadriennali e triennali.

Il secondo biennio si articola in quattro indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale, dell'informazione e dei media), ciascuno dei quali comprende dieci annualità con tre prove scritte e orali di lingua, relative alle lingue e letterature quadriennali e triennali.

Tra il primo biennio e il biennio di indirizzo non è previsto il blocco propedeutico.

Art. 57. — Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Possono essere portate a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera e/o aggiunte una, due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità stabilite dal consiglio della struttura competente.

Art. 58. — Il primo biennio, o biennio comune, prevede nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale;

due della lingua e letteratura triennale;

una dell'area dell'italianistica;

una dell'area delle scienze storiche;

una dell'area delle scienze del linguaggio;

una dell'area delle scienze glottodidattiche;

la filologia afferente alla lingua quadriennale.

Art. 59. — Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale;

dell'informazione e dei media.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale;

una della lingua e letteratura triennale;

cinque caratterizzanti l'indirizzo;

due a scelta libera da parte dello studente, o una, qualora siano portate a quattro le annualità della seconda lingua straniera.

Art. 60. — Le cinque annualità caratterizzanti vengono scelte all'interno di aree didattiche che si rapportano alle seguenti aree disciplinari:

lingue e letterature straniere;

scienze storiche;

scienze del linguaggio;

scienze glottodidattiche;

scienze filologiche;

italianistica;

scienze della letteratura;

scienze storico-culturali;

scienze geografiche;

scienze dell'educazione;

scienze filosofiche;

scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

lingue e culture classiche;

scienze della comunicazione;

scienze economiche;

scienze giuridiche.

Altre aree disciplinari definibili in base alle effettive disponibilità dei docenti in rapporto alle discipline da attivare.

Art. 61 *(Aree didattiche, biennio comune e indirizzi di specializzazione).* — Sono lingue e letterature straniere quadriennali o triennali:

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

lingue e letterature anglo-americane;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura catalana;

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura spagnola.

Al fine di raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi nonché di facilitare le scelte didattiche dello studente, all'inizio di ogni anno accademico il corso di laurea provvede ad includere le discipline attivate e mutuabili in aree didattiche comprendenti una o più discipline affini e/o omogenee.

Sono aree didattiche:

1) lingue e letterature straniere:

a) anglistica;

b) francesistica;

c) iberistica;

d) germanistica;

e) lingue e letterature dell'Europa orientale;

f) lingue e letterature dell'Europa balcanica;

g) lingue e letterature dei paesi extra-europei;

2) italianistica;

3) scienze filologiche;

4) scienze storiche;

5) scienze del linguaggio;

6) scienze glottodidattiche;

7) scienze dell'educazione;

8) scienze geografiche;

9) scienze filosofiche;

10) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

11) scienze storico-culturali;

12) lingue e culture classiche;

13) scienze della letteratura;

14) scienze della comunicazione;

15) scienze economico-giuridiche;

altre aree didattiche da definirsi in base alle effettive disponibilità dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire.

Biennio comune.

Il primo biennio, o biennio comune, prevede nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale (con relative prove scritte e orali di lingua);

due della lingua e letteratura triennale (con relative prove scritte e orali di lingua);

una dell'area dell'italianistica (letteratura italiana - cui è propedeutica una prova scritta);

una dell'area delle scienze storiche (periodo dal medioevo all'età contemporanea);

una dell'area delle scienze del linguaggio;

una dell'area delle scienze glottodidattiche;

la filologia afferente alla lingua quadriennale.

Indirizzo filologico letterario.

Comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte e orali di lingua;

una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte e orali di lingua;

una dell'area della lingua e letteratura straniera quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

una dell'area delle scienze de linguaggio;

una da scegliere tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura straniera triennale, scienze storiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

una da scegliere tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: italianistica, scienze della letteratura, lingue e culture classiche;

due a scelta libera.

Indirizzo linguistico-glottodidattico.

Comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte e orali di lingua;

una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte e orali di lingua;

una dell'area della lingua e letteratura straniera quadriennale;

una dell'area delle scienze del linguaggio;

una dell'area delle scienze glottodidattiche;

una da scegliere tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze dell'educazione, scienze della comunicazione, scienze filosofiche;

una da scegliere tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura straniera triennale, scienze della letteratura, lingue e culture classiche;

due a scelta libera.

Indirizzo storico-culturale.

Comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con le relative prove scritte e orali di lingua;

una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte e orali di lingua;

una dell'area della lingua e letteratura straniera quadriennale;

una dell'area delle scienze storiche;

una dell'area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due da scegliere fra le discipline incluse nelle seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, area della lingua e letteratura straniera triennale;

una da scegliere tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, lingue e culture classiche, italianistica;

due a scelta libera.

Indirizzo dell'informazione e dei media:

due della lingua e letteratura straniera quadriennale, con le relative prove scritte e orali di lingua;

una della lingua e letteratura straniera triennale, con le relative prove scritte e orali di lingua;

una dell'area delle scienze del linguaggio;

una dell'area delle scienze storiche;

una dell'area delle scienze economico-giuridiche;

una da scegliere tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, scienze della comunicazione, scienze geografiche;

una da scegliere tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: italianistica, scienze filosofiche, area della lingua e letteratura straniera quadriennale;

due discipline a scelta libera.

Art. 62 *(Insegnamenti e suddivisione nelle aree didattiche).* — Sono insegnamenti del corso di laurea:

1) antropologia culturale (M05X)
2) antropologia religiosa (M05X)
3) cinematografia documentaria (L26B)
4) civiltà indigene d'America (M05X)
5) critica shakespeariana (L18A)
6) cultura dell'età romano-barbarica (L07A)
7) dialettologia ispano-americana (L17B)
8) dialettologia spagnola (L17A)
9) dialettologia (L09A)
10) didattica della lingua francese (L16B)

11) didattica della lingua inglese (L18C)
12) didattica della lingua italiana (L09H)
13) didattica della lingua portoghese (L09H)
14) didattica della lingua russa (L21B)
15) didattica della lingua spagnola (L17C)
16) didattica della lingua tedesca (L19B)
17) didattica delle lingue straniere moderne (L09H)
18) diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X)
19) drammaturgia musicale (L27B)
20) economia politica (P01A)
21) ermeneutica e retorica (L12C)
22) estetica musicale (L27B)
23) estetica (M07D)
24) etnografia della Sardegna (M05X)
25) etnografia (M05X)
26) etnoliguistica (L09A)
27) etnologia delle culture mediterranee (M05X)
28) etnologia (M05X)
29) etnomusicologia (L27C)
30) filologia araba (L14D)
31) filologia biblica (L14C)
32) filologia catalana (L10B)
33) filologia ebraica medievale (L14C)
34) filologia francese (L16B)
35) filologia germanica (L20A)
36) filologia inglese (L18A)
37) filologia inglese (L18A)
38) filologia ispanica (L17A)
39) filologia latina (L07A)
40) filologia romanza (L10A)
41) filologia semitica (L14B)
42) filologia slava (L21A)
43) filosofia del linguaggio (M07E)
44) filosofia teoretica (M07A)
45) fonetica e fonologia (L09A)
46) franco-creolo (L16B)
47) geografia delle lingue (M06A)
48) geografia politica ed economica (M06B)
49) geografia regionale (M06A)
50) geografia umana (M06A)
51) geografia (M06A)
52) glottodidattica (L09H)
53) glottologia (L09A)
54) grammatica italiana (L11A)
55) inglese scientifico (L18C)
56) islamistica (L14A)
57) istituzioni di diritto pubblico (N09X)
58) istituzioni di economia (P01D)
59) letteratura anglo-canadese (L18A e L18B)
60) letteratura anglo-irlandese (L18A)
61) letteratura australiana (L18A)
62) letteratura degli Stati Uniti (L18B)
63) letteratura dei paesi di lingua inglese (L18A)
64) letteratura francese medievale (L16A)
65) letteratura francese moderna e contemporanea (L16A)
66) letteratura francese rinascimentale e classica (L16A)
67) letteratura franco-canadese (L16A)
68) letteratura giudaico-ellenistica (L14C)
69) letteratura greca (L06C)
70) letteratura inglese contemporanea (L18A)
71) letteratura inglese del rinascimento (L18A)
72) letteratura inglese medievale (L18A)
73) letteratura inglese moderna e contemporanea (L18A)
74) letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B)
75) letteratura italiana (L12A)
76) letteratura latina medioevale (L07B)
77) letteratura latina (L07A)
78) letteratura russa contemporanea (L21B)
79) letteratura spagnola moderna e contemporanea (L17A)
80) letteratura tedesca medioevale (L19A)
81) letteratura tedesca moderna e contemporanea (L19A)
82) letteratura umanistica (L07B)
83) letterature africane di lingua inglese (L18A)
84) letterature comparate (L12D)
85) letterature dei paesi di lingua inglese (L18A)
86) letterature francofone (L16A)
87) letterature francofone afroasiatiche (L16A)
88) letterature francofone delle americhe (L16A)
89) letterature francofone europee (L16A)
90) lingua albanese (L09C)
91) lingua araba (L14D)
92) lingua cinese (L23A)
93) lingua e letteratura araba (L14D)
94) lingua e letteratura brasiliana (L17D)
95) lingua e letteratura catalana (L10B)
96) lingua e letteratura ebraica medievale (L14C)
97) lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea (L14C)
98) lingua e letteratura ebraica (L14C)
99) lingua e letteratura francese (L16A)
100) lingua e letteratura inglese (L18A)
101) lingua e letteratura polacca (L21D)
102) lingua e letteratura portoghese (L17D)
103) lingua e letteratura russa (L21B)
104) lingua e letteratura spagnola (L17A)
105) lingua e letteratura tedesca (L19A)
106) lingua ebraica (L14C)

107) lingua francese (L16B)
108) lingua giapponese (L23B)
109) lingua inglese (L18C)
110) lingua italiana (L11A)
111) lingua neogreca (L06E)
112) lingua portoghese (L17D)
113) lingua romena (L10C)
114) lingua russa (L21B)
115) lingua spagnola (L17C)
116) lingua tedesca (L19B)
117) lingua turca (L09G)
118) lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese (L18A L18C)
119) lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola (L17A)
120) lingua, cultura, e istituzioni dei paesi di lingua francese (L16A)
121) lingue e letterature anglo-americane (L18B)
122) lingue e letterature ispano-americane (L17B)
123) lingue e letterature scandinave (L20B)
124) lingue iberiche (L17C)
125) linguistica applicata (L09A)
126) linguistica generale (L09A)
127) linguistica ibero-americana (L10C)
128) linguistica informatica (L09A)
129) linguistica inglese (L18C)
130) linguistica italiana (L11A)
131) linguistica matematica (L09A)
132) linguistica romanza (L10D)
133) linguistica spagnola (L17C)
134) logica dei linguaggi naturali (M07E)
135) metodologia della critica della musica (L27B)
136) musica elettronica (L27B)
137) pedagogia generale (M09A)
138) politica economica internazionale (P01G)
139) psicolinguistica (M10A)
140) retorica e stilistica (M07D)
141) semantica e lessicologia (L09A)
142) semiotica del testo (L12C)
143) semiotica delle arti (M07E)
144) semiotica (M07E)
145) sintassi e stilistica della lingua italiana (L11A)
146) sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B)
147) sociolinguistica (L09A)
148) sociologia dei processi culturali (Q05B)
149) sociologia del mondo musulmano (L14A)
150) sociologia dell'arte e della letteratura (M07D)
151) sociologia della comunicazione (Q05B)
152) sociologia delle comunicazioni di massa (Q05B)
153) sociologia (Q05A)
154) storia contemporanea dei paesi arabi (L14A)
155) storia comparata dell'arte nei paesi europei (L25B)
156) storia comparata delle letterature contemporanee (L12B)
157) storia contemporanea (M04X)
158) storia degli Stati Uniti d'America (Q03X)
159) storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)
160) storia del giornalismo (M04X)
161) storia del melodramma (L27B)
162) storia del risorgimento (M04X)
163) storia del teatro e dello spettacolo (L26A)
164) storia del teatro francese (L16A)
165) storia del teatro greco e latino (L08C)
166) storia del teatro inglese (L18A)
167) storia del teatro nord-americano (L18B)
168) storia del teatro spagnolo (L17A)
169) storia del teatro tedesco (L19A)
170) storia del vicino oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea (L14A)
171) storia dell'Africa islamica (L14A)
172) storia dell'America latina (Q03X)
173) storia dell'arte contemporanea (L25C)
174) storia dell'arte di una regione italiana in età moderna (L25B)
175) storia dell'arte di una regione italiana nel medioevo (L25A)
176) storia dell'arte medievale (L25A)
177) storia dell'arte moderna (L25B)
178) storia dell'economia medievale e moderna del mondo islamico (L14A)
179) storia dell'Europa (contemporanea) (M04X)
180) storia dell'Europa (moderna) (M02A)
181) storia dell'Europa (storia comparata delle società contemporanee) (M04X)
182) storia dell'Europa contemporanea (Francia) (M04X)
183) storia dell'Europa contemporanea (Germania) (M04X)
184) storia dell'Europa contemporanea (Gran Bretagna) (M04X)
185) storia dell'Europa contemporanea (Spagna) (M04X)
186) storia dell'Europa medioevale (M01X)
187) storia dell'Europa moderna (Francia) (M02A)
188) storia dell'Europa moderna (Germania) (M02A)
189) storia dell'Europa moderna (Gran Bretagna) (M02A)
190) storia dell'Europa moderna (Spagna) (M02A)
191) storia dell'Europa orientale (M02B)
192) storia dell'impero ottomano (L14A)
193) storia della civiltà arabo islamica (L14A)
194) storia della critica d'arte (L25B)

195) storia della critica e della storiografia letteraria (L12C)

196) storia della critica letteraria francese (L16A)

197) storia della critica letteraria inglese (L18A)

198) storia della critica letteraria italiana (L12A)

199) storia della critica letteraria spagnola (L17A)

200) storia della critica letteraria tedesca (L19A)

201) storia della cultura austriaca (L19A)

202) storia della cultura brasiliana (L17D)

203) storia della cultura francese (L16A)

204) storia della cultura inglese (L18A)

205) storia della cultura ispanica (L17A)

206) storia della cultura materiale (M05X)

207) storia della cultura nord-americana (L18B)

208) storia della cultura portoghese (L17D)

209) storia della cultura russa (L21B)

210) storia della cultura tedesca (L19A)

211) storia della filosofia antica (M08B)

212) storia della filosofia (M08A)

213) storia della geografia e delle esplorazioni (M06A)

214) storia della letteratura austriaca (L19A)

215) storia della letteratura catalana (L10B)

216) storia della lingua francese (L16B)

217) storia della lingua inglese (L18C)

218) storia della lingua italiana (L11A)

219) storia della lingua latina medioevale (L07B)

220) storia della lingua portoghese (L17D)

221) storia della lingua spagnola (L17C)

222) storia della lingua tedesca (L19B)

223) storia della musica moderna e contemporanea (L27B)

224) storia della retorica latina (L07A)

225) storia della retorica medievale (L07B)

226) storia della Russia (M02B)

227) storia delle religioni (M03A)

228) storia delle tradizioni popolari (M05X)

229) storia di una regione italiana in età moderna (Sardegna) (M02A)

230) storia e critica del cinema (L26B)

231) storia e grammatica storica della lingua inglese (L18C)

232) storia e istituzioni del mondo musulmano (L14A)

233) storia medioevale (M01X)

234) storia moderna (M02A)

235) storia romana (L02B)

236) teatro e drammaturgia dell'antichità (L08C)

237) teoria dei linguaggi formali (M07E)

238) teoria dei linguaggi (M07E)

239) teoria della letteratura (L12C)

240) teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B)

241) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B)

242) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q05B)

243) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B)

244) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B)

245) teoria e tecniche delle comunicazioni sociali (Q05B)

246) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine (K05A)

La suddivisione degli insegnamenti nelle diverse aree è la seguente:

1) *Area delle lingue e letteratura straniere:*

a) anglistica:

lingua e letteratura inglese
lingue e letterature anglo-americane
lingua inglese
storia della lingua inglese
filologia inglese
filologia germanica
letteratura inglese moderna e contemporanea
letteratura dei paesi di lingua inglese
storia della critica letteraria inglese
storia del teatro inglese
critica shakespeariana
filologia inglese
letteratura anglo-canadese
letteratura anglo-irlandese
letteratura australiana
letteratura dei paesi di lingua inglese
letteratura inglese contemporanea
letteratura inglese del rinascimento
letteratura inglese medievale
letterature africane di lingua inglese
lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese
storia della cultura inglese
letteratura degli Stati Uniti
storia del teatro nord-americano
storia della cultura nord-americana
inglese scientifico
linguistica inglese
storia e grammatica storica della lingua inglese

b) francesistica:

lingua e letteratura francese
lingua francese
letteratura francese moderna e contemporanea
letteratura francese rinascimentale e classica
letterature francofone afroasiatiche
filologia romanza
filologia francese

letterature francofone
storia della lingua francese
storia della critica letteraria francese
linguistica romanza
storia del teatro francese
letteratura francese medievale
letteratura franco-canadese
letterature francofone delle americhe
letterature francofone europee
lingua, cultura, e istituzioni dei paesi di lingua francese
storia della cultura francese
franco-creolo

c) germanistica:
lingua e letteratura tedesca
lingue e letterature scandinave
letteratura tedesca moderna e contemporanea
letteratura tedesca medioevale
lingua tedesca
storia della lingua tedesca
storia della critica letteraria tedesca
storia della letteratura austriaca
filologia germanica
storia del teatro tedesco
storia della cultura tedesca
storia della cultura austriaca

d) iberistica:
lingua e letteratura spagnola
lingua e letteratura catalana
lingua e letteratura portoghese
lingua spagnola
lingua portoghese
lingua e letteratura ispano-americana
lingua e letteratura brasiliana
letteratura spagnola moderna e contemporanea
storia della lingua spagnola
storia della critica letteraria spagnola
filologia romanza
filologia ispanica
filologia catalana
linguistica romanza
storia del teatro spagnolo
dialettologia spagnola
lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola
storia della cultura ispanica
dialettologia ispano-americana
lingue iberiche
linguistica spagnola
storia della cultura portoghese
storia della cultura brasiliana
storia della lingua portoghese
storia della letteratura catalana
linguistica ibero-americana

e) lingue e letterature dell'Europa orientale:
lingua e letteratura russa
lingua e letteratura polacca
lingua russa
lingua romena
filologia slava
letteratura russa contemporanea
storia della cultura russa
storia della Russia

f) lingue e letterature dell'Europa balcanica:
lingua albanese
lingua neogreca

g) lingue e letterature dei paesi extra-europei:
lingua e letteratura araba
lingue e letterature anglo-americane
lingue e letterature ispano-americane
lingua araba
letteratura anglo-americana
letteratura ispano-americana
lingua e letteratura brasiliana
storia della cultura brasiliana
letterature anglofone
letterature francofone
islamistica
sociologia del mondo musulmano
storia contemporanea dei paesi arabi
storia della civiltà arabo-islamica
storia dell'Africa islamica
storia dell'economia medioevale e moderna del mondo islamico
storia dell'impero ottomano
storia del vicino oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea
storia e istituzioni del mondo musulmano
filologia araba
filologia semitica
lingua turca
lingua cinese
lingua giapponese
filologia biblica
filologia ebraica medievale
letteratura giudaico-ellenistica
lingua ebraica
lingua e letteratura ebraica
lingua e letteratura ebraica medievale
lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea

2) *Area dell'italianistica:*
letteratura italiana
letteratura italiana moderna e contemporanea
lingua italiana
linguistica italiana
storia della lingua italiana
storia della critica letteraria italiana
grammatica italiana
teoria della letteratura
storia comparata delle letterature contemporanee
sintassi e stilistica della lingua italiana

3) *Area delle scienze filologiche:*
filologia romanza
filologia germanica
filologia slava
filologia francese
filologia anglosassone
filologia inglese
filologia ispanica
filologia catalana

4) *Area delle scienze storiche:*
storia romana
storia medioevale
storia moderna
storia contemporanea
storia del risorgimento
storia degli U.S.A.
storia della Russia
storia dell'America latina
storia del giornalismo
storia dell'Europa medioevale
storia dell'Europa (moderna)
storia dell'Europa (contemporanea)
storia dell'Europa orientale
storia di una regione italiana in età moderna (Sardegna)
storia dell'Europa moderna (Francia)
storia dell'Europa moderna (Spagna)
storia dell'Europa moderna (Germania)
storia dell'Europa moderna (Gran Bretagna)
storia dell'Europa contemporanea (Francia)
storia dell'Europa contemporanea (Spagna)
storia dell'Europa contemporanea (Germania)
storia dell'Europa contemporanea (Gran Bretagna)
storia dei movimenti e dei partiti politici
storia comparata delle società contemporanee

5) *Area delle scienze del linguaggio:*
linguistica
linguistica applicata
linguistica romanza
linguistica matematica
linguistica informatica
sociolinguistica
psicolinguistica
dialettologia
filosofia del linguaggio
fonetica e fonologia
glottologia
etnolinguistica
semantica e lessicologia
linguistica inglese
linguistica spagnola
linguistica ibero-americana
logica dei linguaggi formali
semiotica
semiotica delle arti
teoria dei linguaggi
teoria dei linguaggi formali
teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine
sistemi di elaborazione dell'informazione

6) *Area glottodidattica:*
glottodidattica
didattica delle lingue moderne
didattica della lingua inglese
didattica della lingua tedesca
didattica della lingua spagnola
didattica della lingua francese
didattica della lingua russa
didattica della lingua portoghese
didattica della lingua italiana

7) *Area delle scienze dell'educazione:*
pedagogia generale
didattica delle lingue straniere moderne
glottodidattica
psicolinguistica

8) *Area delle scienze geografiche:*
geografia
geografia politica ed economica
geografia regionale
geografia umana
geografia delle lingue
politica economica internazionale

9) *Area delle scienze filosofiche:*
filosofia teoretica
estetica
storia della filosofia
storia della filosofia antica
filosofia del linguaggio
semiotica del testo

10) *Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*
storia dell'arte medioevale
storia dell'arte moderna
storia della musica moderna e contemporanea
storia del teatro e dello spettacolo
estetica
storia del teatro inglese
storia del teatro francese
storia del teatro tedesco
storia del teatro spagnolo
storia e critica del cinema
storia comparata dell'arte nei paesi europei
storia della critica d'arte
storia dell'arte di una regione italiana in età moderna
storia dell'arte di una regione italiana nel medioevo
storia dell'arte contemporanea
drammaturgia musicale
estetica musicale
musica elettronica
metodologia della critica della musica
storia del melodramma
etnomusicologia
teoria e tecnica del linguaggio cinematografico
cinematografia documentaria

11) *Area delle scienze storico-culturali:*
storia delle tradizioni popolari
storia delle religioni
storia della filosofia
storia della geografia e delle esplorazioni
sociologia
etnologia
antropologia culturale
antropologia religiosa
civiltà indigene d'America
etnografia
etnografia della Sardegna
etnologia delle culture mediterranee
storia della cultura materiale
etnomusicologia

12) *Area delle lingue e culture classiche:*
letteratura latina
storia della lingua latina medioevale
letteratura latina medioevale
letteratura umanistica
filologia latina
letteratura greca
cultura dell'età romano-barbarica
storia della retorica latina
storia della retorica medievale
storia del teatro greco e latino
teatro e drammaturgia dell'antichità
storia romana

13) *Area delle scienze della letteratura:*
storia della critica letteraria francese
storia della critica letteraria inglese
storia della critica letteraria spagnola
storia della critica letteraria tedesca
storia della critica e della storiografia letteraria
letterature comparate
retorica e stilistica
semiotica del testo
ermeneutica e retorica
sociologia dell'arte e della letteratura
sociologia della letteratura
teoria della letteratura
storia comparata delle letterature contemporanee

14) *Area delle scienze della comunicazione:*
linguistica generale
semiologia
retorica e stilistica
sociologia
sociolinguistica
logica dei linguaggi formali
semiotica
semiotica delle arti
teoria dei linguaggi
teoria dei linguaggi formali
sociologia della comunicazione
sociologia delle comunicazioni di massa
teoria e tecniche dei nuovi media
teoria e tecniche del linguaggio giornalistico
teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
teoria e tecniche delle comunicazioni sociali
sociologia dei processi culturali

15) *Area delle scienze economico-giuridiche:*
istituzioni di diritto pubblico
diritto dell'informazione e della comunicazione
economia politica
istituzioni di economia.

Specifiche discipline che possono riferirsi a settori scientifico-disciplinari diversi possono essere incluse in non più di due aree didattiche.

Art. 63 *(Esame di laurea).* — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalle strutture competenti.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 64 *(Articolazione della didattica).* — L'impegno didattico complessivo è fissato dagli organismi competenti.

L'attività didattico-formativa è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato, e qualsiasi altra attività prevista dalla normativa vigente.

Art. 65 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà determinerà, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 66 *(Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Le affinità con altri corsi di laurea e di diploma sono stabilite dagli organismi competenti.

Art. 67 *(Norme transitorie).* — Gli studenti immatricolati negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente ordinamento, potranno completare gli studi secondo il vecchio ordinamento.

La facoltà stabilirà inoltre le modalità per la convalida degli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, e pertanto sino all'anno accademico 2001-2002.

Art. 68. — A decorrere dall'anno accademico 1998/1999 sono attivati i quattro bienni di indirizzo previsti nel presente statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 ottobre 1998

Il direttore: MISTRETTA

98A9830

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1996, (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996) e 5 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997) recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le deliberazioni degli Organi accademici di questa Università relative al riordino della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

Visto il parere espresso, in ordine alle deliberazioni di cui sopra, dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 luglio 1998, che ha rilevato la non piena corrispondanza tra l'ordinamento proposto dall'Ateneo e la tipologia nazionale, di cui ai decreti ministeriali succitati;

Ritenuto di accogliere il predetto rilievo del Consiglio universitario nazionale e, pertanto, di adeguare l'ordinamento della scuola alla tipologia nazionale, come sopra individuata;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma, dell'art. 17, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

le norme statutarie della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio contenute nel capo II del titolo XII sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento:

13 - *Endocrinologia e malattie del ricambio*

Art. 1. — La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, è articolata in indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia del dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1952 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi é di 4 per anno ed é determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzate e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. *Propedeutica e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonchè acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia, E05B Biochimica clinica.

Area B. *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddettte malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07E Reumatologia.

Area C. *Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07E Endocrinologia, F18X Diagnostica per immagini, F12A Neuroradiologia.

Area D. *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di E07X Farmacologia, F12A Neuroradiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area E. *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrine e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia, F21X Anestiesiologia, F07A Medicina interna.

Area F1. *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F07E Endocrinologia.

Area F2. *Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche è terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F19A Pediatria generale e specialistica.

Area F3. *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecilistici inclusa la fecondazione e gli aspetti psicosociali.

Settori: Area F07E Endocrinologia con la collaborazione di F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area F4. *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F04A Patologia generale, F07A Medicina interna.

Area F5. *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia e malattie del ricambio.

Area F6. *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di F18X Diagnostica per immagini, F11B Neurologia, F11A Psichiatria.

Area F7. *Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia, inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F11A Psichiatria.

Area F8. *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia.

Area F9. *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, etc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F07A Medicina interna, F07F Nefrologia, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini, F11A Psichiatria.

Area F10. *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia, F07A Medicina interna, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente in reparto:

sessanta pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

cinquanta pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

trenta pazienti degenti per patologie di tipo andrologiche e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, etc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc. con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo di Endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in Andrologia; aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in Malattie del ricambio e diabetologia).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 26 ottobre 1998

Il pro-rettore: PAOLONE

98A9831

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la proposta formulata dagli organi accademici di questa Università, riguardante l'istituzione del diploma universitario in Gestione dei rischi naturali presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nell'adunanza del 16 luglio 1998, in ordine all'istituzione del diploma universitario in «Gestione dei rischi naturali»;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nell'adunanza del 10 giugno 1998, riguardante l'istituzione del predetto diploma universitario;

Visto il verbale del 28 settembre 1998 con il quale il senato accademico ha approvato l'istituzione del diploma sopra specificato;

Considerato che non è ancora stata fissata la data del prossimo consiglio di amministrazione;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico d'Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra indicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 22 del titolo I, parte II, è così integrato:

diploma in Gestione dei rischi naturali.

La sezione II del titolo II, parte II, è così integrata:

corso di diploma in Gestione dei rischi naturali.

Dopo l'art. 37, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in Gestione dei rischi naturali.

Art. 38.

Il corso di diploma è destinato alla formazione professionale con le seguenti caratteristiche:

sviluppo di conoscenze operative su origine e tipologia dei rischi naturali;

sviluppo di competenze professionali relative all'attività di pianificazione territoriale;

sviluppo di competenze professionali per l'espletamento di attività relative alla mitigazione dei rischi;

sviluppo di competenze professionali relative alla gestione delle emergenze.

Il diploma universitario in «Gestione dei rischi naturali» è destinato a fornire un bagaglio culturale originale, dai contorni ben definiti, adattato alla gestione di quanto previsto dalla legislazione e dalle normative vigenti in materia di protezione civile, protezione ambientale ed interventi sul territorio, con particolare riferimento alle leggi n. 225/1992 (riordino della protezione civile) e n. 183/1989 (difesa del suolo).

Il profilo professionale che ne deriva è appropriato ad un corso di laurea breve, in quanto finalizzato allo sviluppo di competenze di tipo operativo/decisionali a livello intermedio ed alla formazione di personale con professionalità chiaramente complementare a quelle, a carattere più speculativo, fornite dalle lauree in scienze fisiche e/o geologiche, ovvero dalle differenti specialità orientate alla gestione del territorio contemplate dalla laurea in ingegneria.

La durata del corso di diploma è stabilita in due anni e mezzo (cinque semestri).

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «tecnico per la gestione dei rischi naturali».

Art. 39.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà e quello delle strutture didattiche competenti, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione da quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento e le relative denominazioni;

c) stabilisce il monte ore di ciascuna area fra i moduli che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) indica i moduli di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 40.

La copertura dei moduli didattici è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto affine dalla facoltà, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori.

Al fine di facilitare il ricorso di esperienze o professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

Art. 41.

Ai fini del proseguimento degli studi, esami di profitto superati nell'ambito del corso di diploma universitario di cui all'art. 1, potranno essere riconosciuti validi dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento del diploma di laurea in scienze geologiche.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi, che non potrà essere superiore al terzo.

Art. 42.

Il corso di diploma si articola in 5 fasi:

1. *Propedeutica.*

Viene svolta nel corso del primo semestre, per un totale di 240 ore. Comprende la formazione scientifica di base, che sarà centrata sull'acquisizione degli strumenti basilari nelle discipline matematiche, fisiche, chimiche, e delle informazioni fondamentali riguardanti l'ambiente fisico e biologico. Particolare accento è posto su impostazione, sviluppo di conoscenze e di appropriata manualità nell'uso del mezzo informatico.

2. *Generale.*

Viene svolta nel corso del secondo semestre, per un totale di 240 ore. È centrata sullo sviluppo della cultura scientifica preliminare agli aspetti tecnici di valutazione e gestione dei grandi rischi, con particolare riguardo all'apprendimento delle metodologie di valutazione quantitativa delle caratteristiche, statiche e dinamiche, dell'ambiente e della loro rappresentazione sintetica mediante strumenti informatici avanzati.

3. *Specialistica.*

Riguarda la conoscenza delle specifiche sorgenti di rischio e dei parametri su cui si possa intervenire a fini di mitigazione del rischio e dell'impatto delle calamità naturali. L'informazione viene estesa agli strumenti, concettuali e tecnologici, necessari alla messa in opera del monitoraggio quantitativo dell'ambiente ed al corretto inquadramento pre- e post-interpretativo dei dati ottenuti da reti di misura. I corsi e le esercitazioni relative ai moduli specialistici hanno luogo nel corso dell'intero terzo semestre, per una durata complessiva di 240 ore.

4. *Applicativa.*

La formazione viene completata con la definizione dei quadri normativo ed economico che sottointendono le attività di prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi, la gestione e logistica delle emergenze di ogni tipo, l'impostazione degli interventi di riabilitazione. Il tutto è visto, alla luce di passate esperienze, nell'ambito di un quadro tecnico, tecnologico, finanziario e normativo «dinamico». I corsi seminariali a carattere applicativo sono basati su moduli compatti pluridisciplinari.

5. *Stage di formazione ed elaborato tematico.*

La formazione alla gestione dei rischi viene completata con uno stage obbligatorio di durata almeno bimestrale, effettuato nel corso del quinto semestre presso enti od amministrazioni con responsabilità di protezione civile. La conclusione della formazione post-stage comporta la redazione di un elaborato tematico progettuale sotto la supervisione di un responsabile del servizio ospite e di un docente ufficiale del diploma.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.000 ore. Essa è organizzata in moduli didattici semestrali per un numero complessivo pari a quindici annualità. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma universitario occorre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Art. 43.

L'attività formativa avviene attraverso moduli didattici e stage. I moduli, nonché le attività di laboratorio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree. Il numero minimo di ore di attività didattica per ciascun modulo è fissato in 30 ore. L'articolazione è la seguente (in parentesi sono riportati i settori scientifico-disciplinari di riferimento):

Settori scientifico-disciplinari	Denominazione dei corsi	Ore	Moduli
1° semestre: corsi fondamentali			
A02A, A02B	Analisi matematica (analisi matematica con elementi di statistica)	60	2
B01B	Fisica (teoria ed applicazioni della fisica)	60	2
C03X, C05X	Chimica generale ed inorganica	30	1
D01B	Geologia (fondamenti di geologia)	30	1
D04A	Geofisica (storia dell'impatto dei rischi naturali)	30	1
K05B	Informatica (laboratorio di informatica I)	30	1
2° semestre: corsi a carattere generale			
D02B	Geologia applicata alle aree sismiche	30	1
D02A	Geografia fisica e geomorfologia (dinamica esogena)	30	1
E03A	Ecologia applicata	30	1
D04A, D04C	Geofisica (geofisica della terra solida, liquida e dell'atmosfera)	60	2
D03C	Geochimica (geochimica ambientale)	30	1
B01A	Metodi di osservazione e misura	30	1
K05A	Sistemi informativi (laboratorio di informatica II)	30	1
3° semestre: corsi specialistici			
D04A	Sismologia	30	1
D03C	Vulcanologia	30	1
D02B	Idrogeologia	30	1
D02B	Geomorfologia ed instabilità dei versanti	30	1
D04C	Meteorologia (meteorologia sinottica e previsione del tempo)	30	1
K04X, D04A	Controlli automatici (reti di sorveglianza e controllo)	30	1
K03X	Comunicazioni elettriche	30	1
D04A	Geodesia	30	1
4° semestre: corsi applicativi			
H01B	Protezione idraulica del territorio	30	1
E01D	Tutela delle risorse vegetali (protezione dagli incendi boschivi	30	1
H07B, H07A, H10A, D04A,	Costruzioni in zona sismica (mitigazione del rischio sismico)	30	1
D04A	Vulcanologia fisica (mitigazione del rischio vulcanico)	30	1
D02A	Fondamenti di valutazione di impatto ambientale	30	1
P01B	Economia dell'ambiente	30	1
N09X	Diritto pubblico generale	30	1
F07A	Medicina d'urgenza e pronto soccorso	30	1
		960	32

5° semestre:

Stage obbligatorio di formazione pratica specialistica preoperativa e gestione delle emergenze, basato su almeno sessanta giorni complessivi e da effettuarsi presso enti od amministrazioni con responsabilità di protezione civile.

Produzione di un elaborato finale riguardante analisi e gestione di un rischio regionale, da effettuarsi sotto la supervisione di un docente ufficiale del diploma e di un responsabile del servizio ospitante lo stage obbligatorio.

Art. 44.

L'esame finale per il conseguimento del diploma, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio della struttura didattica, consiste nella discussione dell'elaborato finale alla luce delle attività svolte nell'ambito del tirocinio.

Art. 45.

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 7 ottobre 1998

Il rettore: FREGA

98A9829

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» IN NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998, in particolare l'art. 2, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, n. 267, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica summenzionato;

Vista la relazione tecnica del nucleo valutazione interno in dta 15 maggio 1998 in ordine alla proposta di istituzione della facoltà di lettere;

Vista la delibera in data 4 giugno 1998 con la quale il senato accademico ha proposto l'istituzione della facoltà di lettere;

Vista la delibera in data 11 giugno 1998 con la quale il consiglio di amministrazione ha deliberato in conformità alla proposta del senato accademico;

Lette la proposta del senato accademico e la delibera del consiglio di amministrazione in data 15 ottobre 1998 di modifica dello statuto con l'inserimento della facoltà di lettere, subordinatamente al parere del comitato universitario regionale di coordinamento;

Acquisito il parere favorevole espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento nella seduta del 26 ottobre 1998;

Decreta:

Il capo III dello statuto è così modificato:

a) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

Art. 15.

Presso l'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» è istituita la facoltà di scienze della formazione.

Alla facoltà di scienze della formazione afferiscono:

il corso di laurea in scienze dell'educazione;

il corso di laurea in scienze della formazione primaria;

il corso di laurea in scienze della comunicazione;

il corso di laurea in materie letterarie (ad esaurimento);

il corso di laurea in pedagogia (ad esaurimento);

il diploma universitario in servizio sociale;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari (ad esaurimento).

I titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; per l'ammissione ai corsi di diploma sono richiesti gli stessi titoli;

b) dopo l'art. 15, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, è inserito il seguente:

Art. 16.

Presso l'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa» è istituita la facoltà di lettere.

Alla facoltà di lettere afferiscono:

il corso di laurea in lingue e letterature straniere;

il corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

il diploma universitario per traduttori e interpreti;

il diploma universitario di operatore dei beni culturali.

I titoli di ammissione ai corsi di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; per l'ammissione ai corsi di diploma sono richiesti gli stessi titoli;

c) tra gli articoli 18 e 19 (secondo la numerazione modificata) è inserita la seguente dicitura:

«SEZIONE I - FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE»

d) dopo l'art. 21 (secondo la nuova numerazione) seguono gli articoli indicati nella vecchia numerazione come 22, 27, 28 e 29;

e) dopo l'art. 25 (secondo la nuova numerazione) è inserita la seguente dicitura:

«SEZIONE II - FACOLTÀ DI LETTERE»

f) dopo l'art. 29 (secondo la nuova numerazione) è inserita la seguente dicitura:

«SEZIONE III - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA»

g) dopo l'art. 34 (secondo la nuova numerazione) è inserita la seguente dicitura:

«SEZIONE IV - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE»

e seguono gli articoli indicati nella vecchia numerazione come 24, 35 e 36;

h) all'art. 36 (secondo la vecchia numerazione) in luogo di «Consiglio Direttivo» dicasi «Senato Accademico, sentiti i Consigli di Facoltà»; all'art. 40 (secondo la vecchia numerazione) in luogo di «Direttore» dicasi «Rettore» e in luogo di «Consiglio Direttivo» dicasi «Consiglio di Facoltà»; all'art. 42 (secondo la vecchia numerazione), al secondo comma, in luogo di «Consiglio Direttivo» dicasi «Senato Accademico»; all'art. 44 (secondo la vecchia numerazione), al terzo comma, in luogo di «Consiglio dei Professori» dicasi «Consiglio di Facoltà»; all'art. 45 (secondo la vecchia numerazione) in luogo di «Consiglio dei Professori» dicasi «Consiglio di Facoltà»; all'art. 46 (secondo la vecchia numerazione), al secondo comma, in luogo di «Consiglio dei Professori» dicasi «Consiglio di Facoltà»; all'art. 49 (secondo la vecchia numerazione), al secondo comma, sono soppresse le parole «di Magistero».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 ottobre 1998

Il rettore: DE SANCTIS

98A9797

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 novembre 1998, n. **519487.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1998 della legge 20 ottobre 1954, n. 1083, recante: «Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane».

Si fa riferimento alla circolare 2 ottobre 1998, n. 41040, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1998, con cui questa Amministrazione ha fissato criteri e modalità per concedere i contributi alle spese che istituti, enti ed associazioni sostengono per attuare nel 1999 progetti di azioni promozionali di rilievo nazionale a favore delle esportazioni italiane.

Al riguardo, si comunica che il termine del 31 ottobre 1998, fissato con la predetta circolare per la presentazione delle domande di contributo, è prorogato al 30 novembre 1998, allo scopo di dare ai richiedenti maggiore tempo per redigere il programma per cui viene richiesto il contributo.

Eccettuata la citata variazione del termine, si conferma quanto disposto con la ripetuta circolare.

Il Ministro: FASSINO

98A9897

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Fondazione Filippo Caracciolo», in Roma

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1998, registrato dal competente organo di controllo in data 29 settembre 1998 al n. 361/IV, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione Filippo Caracciolo» per gli studi sui problemi dell'automobilismo, più brevemente detta «Fondazione Caracciolo», con sede in Roma, via Solferino n. 32, ed è stato approvato il relativo statuto composto di 16 articoli, di cui all'atto del 19 dicembre 1996, n. di rep. 93898/7197, a rogito del dott. Mauro Marco notaio in Roma ed ivi regitrato il 31 dicembre 1996, n. 57475, 1B, atti pubblici.

98A9832

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Londrina (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Grazia Bolelli ved. Veronesi, vice console onorario in Londrina (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aerea;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

6) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Curitiba della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1998

Il Ministro: DINI

98A9833

Modifica alla circoscrizione del vice consolato onorario in San Isidro (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in San Isidro (Argentina) è così modificata: i partidos di San Isidro, San Fernando, Tigre, la sezione 1ª, 2ª e 3ª, delle isole del Delta del Paranà.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1998

Il Ministro: DINI

98A9834

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dispensa di notai dall'esercizio della professione

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1998, vistato dalla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 2 novembre 1998, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Aliberti Nicola, nato a Nicastro (Catanzaro) il 26 gennaio 1924, notaio residente nel comune di Mantova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 gennaio 1999;

Bartoli Giulio, nato a Roma il 29 gennaio 1924, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 gennaio 1999;

Comelli Giancarlo, nato a Bologna il 19 marzo 1924, notaio residente nel comune di Castiglione dei Pepoli (d.n. Bologna), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 marzo 1999;

Di Maio Giuseppe, nato a Monteleone Sabino (Rieti) il 6 marzo 1924, notaio residente nel comune di Pisa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 marzo 1999;

Ghiberti Domenico, nato a San Damiano d'Asti (Asti) il 10 febbraio 1924, notaio residente nel comune di Finale Ligure (d.n. Savona), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 10 febbraio 1999;

Messina Epifanio, nato a Valledolmo (Palermo) il 14 marzo 1924, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 marzo 1999;

Millozza Edmondo, nato a Roma il 9 febbraio 1924, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 febbraio 1999;

Paoni Saccone Antonio, nato a Campotosto (L'Aquila) il 26 febbraio 1924, notaio residente nel comune di Pescara (d.n. Teramo), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 febbraio 1999;

Pezzolla Michelina, nata a Fasano (Brindisi) il 6 gennaio 1924, notaio residente nel comune di Fasano (d.n. Brindisi), è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 gennaio 1999;

Trivioli Fausto, nato a Piacenza il 15 febbraio 1924, notaio residente nel comune di Parma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 febbraio 1999;

Ventura Franco, nato a Roma il 17 febbraio 1924, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 febbraio 1999;

Zocco Giuseppa, nata a Canicattini Bagni (Siracusa) il 12 marzo 1924, notaio residente nel comune di Siracusa, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 marzo 1999.

98A9880

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia «S. Maria delle Grazie», in Grisolia

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1998, la parrocchia «S. Maria delle Grazie» ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «Beata Vergine Maria del Monte Carmelo» e contestualmente trasferito la propria sede da via Castello del comune di Grisolia (Cosenza) a contrada Scalo ferroviario del medesimo comune.

98A9798

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di S. Michele in Orto a Firenze, in Firenze

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1998, la parrocchia di S. Michele in Orto a Firenze ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di «S. Carlo in Firenze», con sede in Firenze.

98A9799

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia Sacra Famiglia, in Bari

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1998, la parrocchia Sacra Famiglia ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Santa Famiglia, con sede in Bari.

98A9800

Assunzione di nuova denominazione della Casa generalizia della congregazione dei missionari del Sacratissimo Cuore di Gesù, detta anche dei Legionari di Cristo, in Roma.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1998, la Casa generalizia della congregazione dei missionari del Sacratissimo Cuore di Gesù, detta anche dei Legionari di Cristo ha assunto la nuova denominazione di «Congregazione dei Legionari di Cristo», con sede in Roma.

98A9801

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 novembre 1998

Dollaro USA	1666,36
ECU	1946,31
Marco tedesco	989,29
Franco francese	295,00
Lira sterlina	2765,82
Fiorino olandese	877,49
Franco belga	47,953
Peseta spagnola	11,635
Corona danese	260,24
Lira irlandese	2460,71
Dracma greca	5,892
Escudo portoghese	9,648
Dollaro canadese	1078,90
Yen giapponese	13,632
Franco svizzero	1197,53
Scellino austriaco	140,61
Corona norvegese	222,51
Corona svedese	208,50
Marco finlandese	325,22
Dollaro australiano	1049,14

98A9917

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ginvapast»

Estratto decreto n. 461 del 12 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GINVAPAST, nella confezione pasta gengivale tubo 20 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12200 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro; procaina cloridrato; calcio gluconato.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e figli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara, 23, Milano, codice fiscale 00881820153.

A.I.C. n. 029633017 (in base 10), 0W8BHT (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Giovanni Ogna e figli S.p.a. - Muggiò (Milano).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Giovanni Ogna e figli S.p.a. titolare dell'A.I.C.

98A9839

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Avyclor»

Estratto decreto n. 491 del 22 ottobre 1998

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.:

È rinnovata l'autorizzazione in commercio della specialità medicinale AVYCLOR nelle forme e confezioni:

25 compresse da 200 mg con numero di A.I.C. 028516060 (in base 10) e 0V67QW (in base 32);

25 compresse da 400 mg con numero di A.I.C. 028516072 (in base 10) e 0V67R8 (in base 32);

crema 5% tubo da 3 g con numero di A.I.C. 028516084 (in base 10) e 0V67RN (in base 32),

rilasciata alla società Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel S. Giorgio (Salerno) via Confoti n. 42, codice fiscale 02732270653.

Resta confermata la calssificazione in classe A per la confezione in compresse e in classe C per il tubo da 3 g.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giono successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Guttalax»

Decreto MCpR n. 478 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: GUTTALAX, nella forma e confezione: flacone 30 perle 1,5 mg, rilasciata alla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485, sono apportate le seguenti modifiche:

Confezione: in sostituzione della confezione: 30 perle 1,5 mg, A.I.C. n. 020949044 è ora autorizzata la confezione: 30 capsule molli 2,5 mg;

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: una capsula molle contiene:

principio attivo: sodio picosolfato 2,5 mg;

eccipienti: polietilenglicole 400, glicole propilenico, acqua depurata, gelatina, glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule molli 2,5 mg;

A.I.C. n. 020949071 (in base 10), 0MZB2H (in base 32);

classe: «C».

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento continuano ad essere effettuati dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9844

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silomat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 534 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: SILOMAT, 20 confetti 40 mg, A.I.C. n. 013344015.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

Nuclei: clobutinolo cloridrato 40 mg, calcio fosfato bibasico 67 mg, lattosio 9 mg, polivinilpirrolidone 8 mg, amido solubile 1 mg, amido di mais 4 mg, magnesio stearato 1 mg.

Rivestimento: gomma lacca eliminata, olio di ricino eliminato, talco 18,298 mg, saccarosio 47,611 mg, gomma arabica 2,452 mg, eritrosina (E127) 0,08 mg, titanio biossido (E171) 1,509 mg, polietilenglicol 6000 0,02 mg, cera bianca 0,015 mg, cera carnauba 0,015 mg, metil-p-idrossibenzoato eliminato, propile-p-idrossibenzoato eliminato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A9842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neomercurocromobianco».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 535 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale: NEOMERCUROCROMOBIANCO, polvere flac 7 g, A.I.C. n. 032164028; polvere flac 20 g, A.I.C. n. 032164030.

Società: Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais 94,5 g, ossido di magnesio (eliminato), allantoina (eliminato), chitosano 5,0 g.

98A9841

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali relativo all'officina del dott. Carmelo Maligno, in Agrigento

Con il decreto n. M-661 del 3 novembre 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono stati rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

dott. Carmelo Maligno, via Luigi Sturzo, 19 - Agrigento.

98A9836

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1998 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'integrazione all'art. 5, comma 3, dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 9 maggio 1998, concernente forme di tutela sanitaria integrativa.

98A9845

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana di cristallografia, in Pavia

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana di cristallografia, con sede in Pavia.

98A9835

Approvazione, ai fini dell'affidamento dei relativi contratti, dei progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1998, prot. n. 1057, sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i seguenti progetti di ricerca e/o formazione.

Rif. 784 - Progetto: «Nuovi prodotti lattiero-caseari mirati alla salute del consumatore».

Soggetto proponente: Università degli studi di Milano.

Soggetto esecutore: Centrale del latte di Milano.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.998 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in trentasei mesi.

Rif. 858 - Progetto: «Sviluppo di tecnologie produttive e di prodotti basati su vettori colloidali lipofili biodegradabili (nanoparticelle lipidiche solide) per la veicolazione di molecole con attività farmacologica, immunogenica e fitofarmacologica».

Soggetto proponente: Vectorpharma International S.p.a. - Trieste.

Soggetto esecutore: Vectorpharma International S.p.a. - Trieste.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 3.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in trentasei mesi.

Rif. 786 - Progetto: «Sistema portatile (body Worn) di diagnosi automatica di emergenza cardiaca per attivazione di mezzi di soccorso con localizzazione del paziente».

Soggetto proponente: Sorin Biomedica Cardio S.p.a. - Saluggia (Vercelli).

Soggetto esecutore: Sorin Biomedica Cardio S.p.a. - Saluggia (Vercelli).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 3.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in ventiquattro mesi.

Rif. 778 - Progetto: «Realizzazione di sensori intelligenti miniaturizzati per il monitoraggio della esposizione elettromagnetica della popolazione, degli operatori, degli ambienti e delle apparecchiature».

Soggetto proponente: Parco scientifico e tecnologico della Liguria S.c.p.a. - Genova.

Soggetto esecutore: PMM Costruzioni - Albenga; MISARC S.r.l. - Agrate Brianza (Milano).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 1.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in diciannove mesi.

Rif. 614 - Progetto: «Nuovi marcatori per la diagnostica delle patologie immunoinfiammatorie».

Soggetto proponente: Amministrazione provinciale di Siena.

Soggetto esecutore: DIESSE Diagnostica Senese S.r.l. - Siena.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 3.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in trentasei mesi.

Rif. 781 - Progetto: «Valutazione sul territorio lombardo della produzione, distribuzione e utilizzo di 18 F Fluoro-Desossiglucosio per scopi diagnostici nella patologia cardiologica e oncologica».

Soggetto proponente: INBB - Istituto nazionale di biostrutture e biosistemi - Roma.

Soggetto esecutore: Amersham Sorin S.r.l. - Saluggia (Vercelli) (già Sorin Radiofarmaci S.r.l. - Saluggia (Vercelli).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in trenta mesi.

Rif. 782 - Progetto: «Terapia di carcinomi solidi mediante utilizzo di anticorpi monoclonali, Renio 186 e/o 188 e sistema avidina-biotina».

Soggetto proponente: Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor - Milano.

Soggetto esecutore: Byk Gulden Italia S.p.a. - Milano.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in trenta mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9802

Approvazione, ai fini dell'affidamento dei relativi contratti, dei progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1998, prot. n. 1058, sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i seguenti progetti di ricerca e/o formazione.

Rif. 3771 - Progetto: «Realizzazione di un sistema di previsione di marea e diffusione alla popolazione veneziana».

Soggetto proponente: Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia.

Soggetto esecutore: Tecnomare S.p.a. - Venezia.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 600 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in diciotto mesi.

Rif. 2738 - Progetto: «Produzione di strumenti di assetto, recupero e sviluppo sostenibile della fascia costiera di Lecce».

Soggetto proponente: Amministrazione comunale città di Gallipoli - Gallipoli.

Soggetto esecutore: Crisma S.c.r.l. - Mola di Bari (Bari).

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.000 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in trentasei mesi.

Rif. 2528 - Progetto: «Domino - Sistema informativo di direzione e controllo per le aziende sanitarie multipresidio».

Soggetto proponente: Ministero della sanità - Roma.

Soggetto esecutore: Sago S.p.a. - Firenze.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 10.500 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e/o formazione è fissata in ventisette mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9804

Approvazione, ai fini dell'affidamento dei relativi contratti, dei progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1998, prot. n. 1037, sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, i seguenti progetti di ricerca e/o formazione.

Rif. 3987 - Progetto di ricerca e formazione: «Valorizzazione dei rifiuti: termodistruzione e riciclo. Qualità, ambiente e sicurezza: nuovi servizi avanzati per le pmi».

Soggetto proponente: Isrim S.c.r.l. - Terni.

Soggetto esecutore: Isrim S.c.r.l. - Terni.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 5.556 milioni di lire, di cui 2.141 milioni per ricerca e 3.415 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trentasei mesi.

Rif. 4141 - Progetto di ricerca: «Previsione dei comportamento e dell'esercibilità di giunzioni saldate tra tubazioni in acciaio innovativo al 9% CR in acciaio tradizionale al 2,25% CR 1% MO per impieghi in impianti operanti a caldo in regime di scorrimento viscoso».

Soggetto proponente: Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano.

Soggetto esecutore: Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 2.971 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in quarantotto mesi.

Rif. 4143 - Progetto di formazione: «Riqualificazione e formazione di ricercatori e tecnici per un utilizzo diffuso delle innovazioni tecnologiche, di trasferimento, di controllo e di gestione dei processi produttivi».

Soggetto proponente: Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano.

Soggetto esecutore: Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 600 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in dodici mesi.

Rif. 4038 - Progetto di ricerca e formazione: «Applicazione di nuovi materiali, processi innovativi e tecniche di calcolo numerico in fonderia».

Soggetto proponente: Enirisorse S.p.a. - Centro ricerche Venezia.

Soggetto esecutore: Enirisorse S.p.a. - Centro ricerche Venezia.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 3.569 milioni di lire, di cui 3.114 milioni per ricerca e 455 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trentasei mesi.

Rif. 4035 - Progetto di formazione: «Riqualificazione di tecnici di ricerca industriale finalizzata all'applicazione della strumentazione virtuale».

Soggetto propollente: Enirisorse S.p.a. - Centro ricerche Venezia.

Soggetto esecutore: Enirisorse S.p.a. - Centro ricerche Venezia.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 564 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in dodici mesi.

Rif. 3987 - Progetto di formazione: «Formazione e riqualificazione professionale di personale produttivo della Elettronica S.p.a.».

Soggetto proponente: Elettronica S.p.a. - Roma.

Soggetto esecutore: Elettronica S.p.a. - Roma.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 609,075 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in dodici mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1998, prot. n. 1093, sono stati approvati ai fini dell'affidamento dei relativi contratti afferenti a progetti di ricerca e/o formazione professionale presentati, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, i seguenti progetti di ricerca e/o formazione.

Rif. 3934 - Progetto di ricerca e formazione: «Tecnologie per le applicazioni della superconduttività in ambito industriale».

Soggetto proponente: Consorzio CRIS - Napoli.

Soggetto esecutore: Consorzio CRIS - Napoli.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 2.116,6 milioni di lire, di cui 1.916,6 milioni per ricerca e 200 milioni per formazione.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in trenta mesi.

Rif. 4142 - Progetto di ricerca: «Descrizione e previsione del comportamento e della vita a fatica per elementi elastici ammortizzanti in materiale metallico tramite sperimentazione e simulazione numerica».

Soggetto proponente: Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano.

Soggetto esecutore: Istituto scientifico Breda S.p.a. - Milano.

Costo: il costo massimo ammissibile del progetto è pari a 2.688 milioni di lire.

Tempo: la durata massima delle attività è fissata in quarantotto mesi.

L'affidamento dei relativi contratti ai soggetti esecutori di cui sopra verrà effettuato, al termine delle necessarie attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti dipartimentali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9805-98A9803

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.